

**ACCORDO QUADRO MISTO DI SERVIZI E LAVORI PER  
L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE  
ORDINARIA E RICORRENTE DELLE TRATTE AUTOSTRADALI  
DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE DI TRONCO DI -----**

**Codice Appalto n. ....**

**Codice CIG .....**

**Contratto SAP n. ....**

**TRA**

Autostrade per l’Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Holding Reti Autostradali S.p.A., / Direzione di Tronco di ....., con sede in ....., in persona di ..... nella qualità di ....., il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di giusta procura (nel seguito per brevità anche “Committente”)

**E**

l’impresa ....., con sede legale in ..... (.....), Via ..... C.a.p. ...., iscritta nel Registro delle Imprese di ..... Codice fiscale n.° ....., partita IVA....., rappresentata da ..... in qualità di ..... giusti poteri risultanti da ..... [eventuale, in caso di R.T.I.] in qualità di mandataria del RTI costituito con l’impresa/e ..... con sede legale in ..... (.....), Via ..... C.a.p. .... iscritta nel Registro delle Imprese di ..... con Codice fiscale n.° ..... partita IVA.....(Mandante) e l’impresa ..... con sede legale in ..... (.....), Via ..... C.a.p. .... iscritta nel Registro delle Imprese di ..... con Codice fiscale n.° ..... partita IVA .....(Mandante), (nel seguito per brevità anche “Contraente”),

Codice fornitore .....

di seguito definite congiuntamente le “Parti”

**PREMESSO:**

- che il Committente è concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già A.N.A.S.) in seguito Concedente per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, dell'Autostrada .....
- che il Committente ha manifestato la volontà di indire una procedura finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per singolo lotto, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023, con un numero massimo di 2 (due) operatori economici (multi-operatore);
- che il già menzionato Accordo Quadro sarà gestito, attraverso l'emissione degli opportuni contratti attuativi da parte della Committente;
- che nel presente accordo per “Contratto Attuativo” si intende lo specifico contratto con cui il Committente affida all'Appaltatore una o più prestazioni relative all'Accordo Quadro;
- che nel presente accordo con il termine “ODL” (quale acronimo di “Ordine di Lavoro”) si intende lo specifico intervento attivato dalla Committente, nell'ambito di ciascun contratto attuativo, sulla base dei propri fabbisogni;
- che il Committente, ha pubblicato bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il ..... e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5<sup>a</sup> Serie Speciale - contratti pubblici - il ....., con la quale ha indetto una procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento dei Lavori e dei Servizi di cui in epigrafe esperita in data .....
- che a seguito dell'anzidetta procedura sono risultati aggiudicatari l'Impresa ..... quale prima in graduatoria e l'Impresa ..... quale seconda in graduatoria che hanno presentato l'offerta giudicata economicamente più vantaggiosa per il lotto in oggetto;
- che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si è completato l'iter della procedura con conseguente aggiudicazione agli Appaltatori predetti, comunicate rispettivamente con nota del ..... e con nota del .....

- che entrambi gli Appaltatori hanno presentato la documentazione richiesta per la stipulazione del presente accordo quadro;
- (Solo in caso di due Operatori economici aggiudicatari) che vengono stipulati due separati atti, con i due Operatori economici, da considerarsi quale formalizzazione di un Accordo Quadro “multioperatore” ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023;
- (Solo in caso di due Operatori economici aggiudicatari) che nell’affidamento delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, la Committente applica il criterio della “rotazione”, affidando i relativi contratti attuativi alternativamente agli operatori economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro, al prezzo offerto da ciascuno di essi, fermo restando che l’operatore economico che si è posizionato per primo nella graduatoria finale del singolo lotto potrà eseguire contratti attuativi fino al 60% (sessanta per cento) dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro, l’operatore economico che si è posizionato per secondo nella graduatoria finale potrà eseguire contratti attuativi fino al 40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo del riferito Accordo Quadro;
- / (Nel caso di unico aggiudicatario del lotto) l’affidamento delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro verrà attribuito all’unico Operatore economico aggiudicatario, fino al raggiungimento dell’intero importo complessivo del lotto posto a base d’asta;
- che nel presente contratto con il termine “Codice” si intende il D. Lgs. 36/2023 integrato dai relativi allegati e atti di attuazione, e ss.mm.ii.;
- che tutte le disposizioni riportate nel presente accordo sono da intendersi valide anche con riferimento ai contratti attuativi nonché parte integrante e sostanziale degli stessi;
- che l’applicazione del regime del cd. “split-payment” (di cui al successivo art. “PAGAMENTI”) ha esclusiva valenza ai fini fiscali e non modifica, in alcun modo, la configurazione giuridica del Committente.
- che nel presente contratto con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

## **Articolo 1 “VALIDITÀ DELLE PREMESSE”**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

## **Articolo 2 “OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO”**

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all’Appaltatore mediante contratti attuativi, consistono in servizi e lavori di manutenzione ordinaria ricorrente dell’infrastruttura autostradale (nel seguito anche “attività” o “servizi MOR” o “MOR”), con particolare riferimento, in via esemplificativa e non esaustiva, al corpo dei rilevati (banchine, scarpate, muri di sostegno, opere idrauliche), alle opere d’arte (ponti, viadotti, cavalcavia, sottovia, gallerie) e alle strutture e impianti funzionali alla sicurezza (barriere di protezione laterale e spartitraffico, barriere antirumore, barriere paramassi, recinzioni). In misura subordinata sono contemplati servizi concernenti prevalentemente attività di recupero e smaltimento di materiali dispersi sulla sede autostradale e di assistenza e supporto alla gestione della viabilità (posa, guardiania e rimozione di segnaletica di cantiere; segnalazioni al traffico sopraggiungente; etc.).

La Committente si riserva la facoltà di procedere all’affidamento di più contratti attuativi, anche contemporanei. L’attivazione degli interventi di cui all’Accordo Quadro nell’ambito singoli contratti attuativi avverrà tramite ODL, anch’essi contemporanei. La gestione, anche contemporanea, della pluralità di Contratti attuativi, nei limiti previsti dai documenti di gara e dal presente Accordo Quadro, resta ad esclusivo carico dell’Appaltatore che non potrà far valere alcuna pretesa, né onere aggiuntivo, sia in termini di costi, sia di slittamento delle tempistiche di ciascun ordinativo.

*/ (eventuale, laddove offerto in sede di gara – cfr offerta tecnica)* L’Appaltatore sarà tenuto a mettere a disposizione della Committente le risorse e l’organizzazione in termini di uomini, mezzi e strumenti per la programmazione delle attività e gestione in sicurezza e qualità delle stesse di cui all’Offerta Tecnica presentata in sede di gara. In particolare, l’Appaltatore dovrà:

- a) (laddove presentate in sede di offerta tecnica) mettere a disposizione le squadre aggiuntive proposte di cui al sub-criterio n. A.3 dell’Offerta Tecnica a seguito della richiesta della Stazione Appaltante e a seguito delle necessità operative e di programmazione;

- b) (laddove presentate in sede di offerta tecnica) mettere a disposizione le sedi logistiche ed operative di cui al criterio A.4 dell'Offerta Tecnica e riportate nella stessa entro 30 giorni a partire dalla stipula dell'Accordo Quadro nonché il loro ripristino, sempre entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, nel caso di chiusura o spostamento di una o più di esse;
- c) (laddove presentate in sede di offerta tecnica) mettere a disposizione gli autocarri leggeri dotati di PMV di cui al sub-criterio n. A.6. dell'Offerta Tecnica a seguito della richiesta della Stazione Appaltante e a seguito delle necessità operative e di programmazione;
- d) (laddove presentate in sede di offerta tecnica) mettere a disposizione coni con fascia rossa rifrangente di cui al sub-criterio n. A.7. dell'Offerta Tecnica ovunque gli stessi siano previsti per lo svolgimento delle attività;
- e) (laddove presentate in sede di offerta tecnica) mettere a disposizione i veicoli impiegati per la posa e rimozione automatica o semiautomatica dei coni, di cui al sub-criterio n. A.8. dell'Offerta Tecnica a seguito della richiesta della Stazione Appaltante e a seguito delle necessità operative e di programmazione;
- f) (laddove presentate in sede di offerta tecnica) mettere a disposizione i mezzi e/o attrezzature aggiuntivi di cui al sub-criterio n. A.9. dell'Offerta Tecnica a seguito della richiesta della Stazione Appaltante e a seguito delle necessità operative e di programmazione;
- g) (laddove presentate in sede di offerta tecnica) mettere a disposizione i mezzi alternativi rispetto a quelli minimi richiesti nel CSA di cui al sub-criterio n. A.10. dell'Offerta Tecnica a seguito della richiesta della Stazione Appaltante e a seguito delle necessità operative e di programmazione;
- h) (laddove presentate in sede di offerta tecnica) mettere in atto le attività dallo stesso proposte nell'ambito del sistema di gestione interno per l'autocontrollo, di cui al criterio n. A.11 dell'Offerta Tecnica entro 30 giorni a partire dalla stipula dell'Accordo Quadro e comunque su richiesta della Stazione Appaltante; /
- i) (laddove presentate in sede di offerta tecnica) mettere in atto le Soluzioni migliorative proposte per la sicurezza dei lavoratori e dell'esercizio autostradale di cui al criterio n. A.12 dell'Offerta Tecnica entro 30 giorni

a partire dalla stipula dell'Accordo Quadro e comunque su richiesta della Stazione Appaltante; /

- j) (laddove presentate in sede di offerta tecnica) mettere a disposizione i macchinari mobili a basse emissioni in atmosfera ai fini del contenimento delle emissioni di cui al sub-criterio n. A.13 dell'Offerta Tecnica a seguito della richiesta della Stazione Appaltante e a seguito delle necessità operative e di programmazione;
- k) (laddove presentate in sede di offerta tecnica) utilizzare acciaio per c.a. (incluso prefabbricati) prodotto da forno elettrico con una percentuale di materia recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti, inteso come la somma delle tre frazioni, pari almeno al 75%, di cui al sub-criterio n. A.14 dell'Offerta Tecnica a seguito della richiesta della Stazione Appaltante e a seguito delle necessità operative e di programmazione;
- l) (laddove presentate in sede di offerta tecnica) mantenere in vigore le certificazioni di qualità di cui al criterio n. A. 15 dell'Offerta Tecnica e, nel caso di decadenza di una o più certificazioni, impegnarsi per il rinnovo delle stesse entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia; /
- m) (laddove presentate in sede di offerta tecnica) garantire le percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al criterio n. A. 16 dell'Offerta Tecnica per l'esecuzione del contratto e/o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Il presente Accordo Quadro non obbliga la Committente né alla conclusione dei singoli contratti attuativi, né all'affidamento all'Appaltatore di interventi per un quantitativo minimo predefinito, mentre impegna l'Appaltatore ad assumere ed eseguire regolarmente le attività specifiche che in attuazione dello stesso Accordo Quadro, gli verranno affidati nell'arco di vigenza del medesimo.

Nella maggior parte dei casi, i singoli contratti attuativi riguarderanno servizi e lavori da svolgersi in presenza di traffico e quindi tali da richiedere gli apprestamenti di segnaletica e le dotazioni di sicurezza previste dalle norme vigenti e dalle particolari disposizioni del Committente contenute negli allegati contrattuali. I relativi cantieri, ove interferenti con la circolazione autostradale o stradale (con riferimento alla viabilità di enti terzi se interessata) saranno inoltre soggetti ai percorsi valutativi e autorizzativi previsti dagli enti proprietari della suddetta viabilità al fine di minimizzare gli effetti dei cantieri stessi sul traffico. Gli

oneri connessi a tali percorsi autorizzativi ed alle modifiche dei programmi lavori che dovessero a tal fine essere adottate devono intendersi comprese e compensate, salvo diversa indicazione, nei prezzi contrattuali.

Di seguito è riportato l'elenco, non esaustivo, dei principali e più comuni interventi ricompresi nel presente Accordo Quadro con una sintetica descrizione degli stessi (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- Servizi:
  - a. ai servizi per la manutenzione delle aree a verde, per la regolazione idraulica quali pulizia canalette, fossi, pozzetti, attraversamenti, condotte fognarie ecc., per la gestione dei rifiuti comprensiva della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e dell'attività di spazzamento manuale e meccanizzato, servizi di pulizia della segnaletica verticale e servizi di svuotamento delle fosse settiche, servizi per il mantenimento in efficienza delle strutture connesse alle attività di esercizio quali dispositivi di ritenuta e reti di recinzione, assistenza alla viabilità comprensiva della posa e guardiania di segnaletica, per i piccoli interventi di manutenzione sui fabbricati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: piccoli interventi su parti idrauliche, di falegnameria e di ferramenta e conseguenti attività accessorie, ecc.), ecc.

Di seguito è riportato l'elenco, non esaustivo, dei principali e più comuni interventi ricompresi nel presente Accordo Quadro:

- ✓ servizi per la manutenzione delle aree a verde;
- ✓ servizio di pronto intervento e pronto intervento ambientale;
- ✓ servizio per la regolazione idraulica;
- ✓ servizio per la gestione dei rifiuti: raccolta, trasporto, smaltimento e attività di spazzamento manuale e meccanizzato;
- ✓ servizio per assistenza alla verifica e mantenimento in efficienza delle strutture connesse alle attività di esercizio;
- ✓ servizio per pulizia lavaggio cartelli e delineatori, riallineamento e sostituzione delineatori;
- ✓ servizio di assistenza alla viabilità;
- ✓ servizi di assistenze varie (assistenze per ispezioni su opere d'arte, posa segnaletiche per sondaggi, rilievi, assistenza impianti, esazione);

✓ etc.

- Lavorazioni:

- a. Interventi sul corpo autostradale:

- i. ripristino della tenuta e del profilo di scarpate in trincea e in rilevato, da realizzare secondo necessità con profondità e sistemi diversi (semplice ricarico di terreno, previo scavo con gradonature, uso di palizzate o gabbionate di sostegno, altro);
- ii. scavi per rimozione frane e adeguamento della pendenza delle scarpate in trincea;
- iii. realizzazione o ripristino di barriere paramassi;
- iv. integrazione o ricostruzione di muri e strutture di sostegno, sia in trincea che in rilevato;
- v. realizzazione di dreni micro-fessurati per il ripristino della funzionalità dei fori di drenaggio dei muri di sostegno e ripristino dei drenaggi superficiali dei muri stessi;
- vi. ripristino della funzionalità delle opere idrauliche (scavi per recupero della sezione di progetto, spurghi, svuotamenti vasche di accumulo e sedimentazione, etc.);
- vii. rivestimento/protezione di spondali;
- viii. svuotatura e ripristino briglie;
- ix. sistemazione di scalzamenti in corrispondenza degli imbocchi delle opere idrauliche.

- b. Interventi sulle opere di sicurezza stradale:

- i. integrazione di barriere di protezione in calcestruzzo (es. new jersey) o metalliche per protezione ostacoli o punti singoli presenti sui margini stradali;
- ii. riallineamenti e riparazione di barriere in calce-struzzo e in acciaio laterali e centrali;
- iii. fornitura in opera di sistemi omologati e certificati per la protezione delle cuspidi (assorbitori d'urto);
- iv. fornitura in opera di sistemi amovibili di chiusura dei by-pass presenti sugli spartitraffico autostradali;

- v. verifica e sostituzione o manutenzione degli ancoranti al piede e degli elementi di collegamento delle barriere di sicurezza, sia centrali che laterali;
  - vi. integrazione di nuovi impianti di recinzione autostradale, sia di tipo ordinario che antifaunistico;
  - vii. riallineamenti, rialzamenti e riparazioni delle recinzioni.
- c. Interventi sulle opere d'arte:
- i. risanamenti superficiali del calcestruzzo, con demolizione o idrodemolizione dello strato ammalorato, trattamento e passivazione (ed eventuale integrazione) delle armature metalliche e ricostruzione del calcestruzzo con idonee malte reoplastiche;
  - ii. ripristino o nuova esecuzione di trattamenti e/o verniciature protettive, sia delle strutture metalliche che in calcestruzzo;
- d. Interventi sui giunti di dilatazione:
- i. riparazione di linee di giunto parzialmente o totalmente danneggiate;
  - ii. sostituzione di elementi di giunto (mattonelle; bullonerie e altre parti meccaniche) non più efficienti;
  - iii. iv. nuova realizzazione di giunti di dilatazione in acciaio gomma, previa asportazione dei dispositivi esistenti e ricostruzione e/o rinforzo, ove necessario, delle testate delle solette in calcestruzzo armato;
  - iv. nuova realizzazione o ripristino (ricarico) dei giunti a tampone viscoelastico.
- e. Interventi sulla segnaletica orizzontale:
- v. ripasso della segnaletica orizzontale in vernice o con resine termoplastiche;
  - vi. realizzazione di nuova segnaletica orizzontale;
  - vii. cancellazione di segnaletica orizzontale;
  - viii. realizzazione di scritte, simboli, freccioni e al-tre demarcazioni.
- f. Interventi sulla segnaletica verticale a seguito di incidente:
- i. rimozione completa di impianti esistenti;
  - ii. rimozione e sostituzione delle targhe;
  - iii. realizzazione di nuovi impianti di segnaletica verticale.
- g. Interventi sulle pavimentazioni:

- i. ripristini localizzati delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso, sia con superficie chiusa che drenante (riparazione buche o sfondamenti con conglomerato a caldo, previa fresatura dello spessore di progetto, pulizia del cavo fresato e stesa di mano d'attacco);
  - ii. risanamenti superficiali delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso, per spessori fino a 20 cm, da eseguirsi in doppio strato (binder + usura chiusa o drenante) previa fresatura dello spessore di progetto, pulizia del cavo fresato e stesa di mano d'attacco e di eventuale guaina bituminosa impermeabilizzante;
  - iii. ripristini localizzati delle pavimentazioni in calcestruzzo delle piste di stazione, eseguiti con betoncini reoplastici trattati superficialmente con quarzo previa demolizione o idrodemolizione ed eventuale ripristino o integrazione dell'armatura metallica.
- h. Interventi sugli impianti e barriere antirumore:
- i. ricostruzione degli impianti o barriere danneggiate;
  - ii. verifica acustica e manutenzione degli impianti esistenti finalizzata al ripristino delle originarie condizioni di efficienza, inclusa eventuale sostituzione di pannelli fonoassorbenti.

Per gli ulteriori dettagli circa le attività oggetto del presente affidamento si rimanda al capitolato tecnico allegato.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le attività in ottemperanza alla normativa vigente, alla disciplina del procedimento selettivo, alle prescrizioni del presente Accordo Quadro e relativi allegati.

Il presente Accordo Quadro definisce inoltre le modalità di regolamentazione dei futuri contratti attuativi emessi sulla base del fabbisogno effettivo della Committente, cui afferiscono le tratte autostradali oggetto del presente accordo, per tutto il periodo di validità del medesimo accordo - come meglio definiti nel successivo articolo "DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI" così come modificati e/o integrati dall'offerta presentata dall'Appaltatore. Inoltre, vengono disciplinate le modalità di affidamento dei singoli contratti attuativi, contenenti la disciplina specifica degli interventi affidati all'Appaltatore nonché, ulteriori

condizioni, prescrizioni, oneri, etc., applicate al rapporto intercorrente tra l'Appaltatore e il Committente.

Pertanto, il presente accordo quadro stabilisce la tipologia di prestazioni affidabili elencate nei documenti di gara, la durata dell'accordo stesso, il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro nonché le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti attuativi.

Formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro i seguenti documenti:

- A. Capitolato Speciale comprensivo dei seguenti allegati:
  - a. ...
  - b. ...;
- B. Offerta tecnica e relativi allegati Appaltatore ....;
- C. Offerta economica Appaltatore ....;
- D. Elenco prezzi "ASPI" a base di gara per prestazioni di Servizi (a misura) e Lavori;
- E. Elenco Prezzi "ASPI" a base di gara per servizi a corpo;
- F. Elenco Prezzi "ASPI" a base di gara per codici CER DUVRI;
- G. PSC (tipologico);
- H. Schema di contratto attuativo;
- I. Cauzione definitiva Appaltatore ....;
- J. Polizza CAR All-risk Appaltatore ....;
- K. Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia;
- L. Indirizzi Operativi\_sicurezza\_operatore\_su\_strada ;
- M. Policy Integrata dei Sistemi di Gestione;
- N. /in caso di RTI/ Atto costitutivo del Raggruppamento Temporanei di Imprese;
- O. / ... /

### **Articolo 3 "DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI – MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI"**

In considerazione della natura delle singole attività da eseguire, l'esatta tipologia dei lavori e dei servizi MOR sarà determinata al momento in cui si definiranno gli interventi mediante successivi contratti attuativi. Tali contratti attuativi saranno emessi singolarmente dal Committente, secondo le proprie necessità, nel corso della validità dell'Accordo Quadro, al fine di affidare i singoli interventi.

Tali contratti attuativi verranno gestiti dal Committente e conterranno tutti i termini specifici delle attività MOR da eseguire, l'importo complessivo, i tempi di esecuzione, la durata dell'esecuzione, i luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori e/o i servizi e quant'altro necessario alla corretta definizione e regolamentazione degli interventi.

È facoltà del Committente procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell'Appaltatore di una pluralità di contratti attuativi e resta in capo all'Appaltatore l'onere della gestione contemporanea di più cantieri, garantendo, per ciascuno di essi, il rispetto delle condizioni di cui al presente Accordo Quadro. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall'Appaltatore per la contemporaneità di più cantieri.

Gli interventi ricompresi all'interno di ciascun contratto attuativo potranno essere suscettibili di modifiche o variazioni disposte dalla Committente, in funzione di specifiche esigenze operative che dovessero riscontrarsi in corso d'opera, sempre nel rispetto della regolamentazione e dell'importo complessivo del presente Accordo Quadro.

L'esecuzione delle attività deve avere inizio dopo la sottoscrizione da parte dell'Appaltatore del contratto attuativo, fatte salve le consegne nelle ipotesi di lavori/servizi d'urgenza, i quali proseguiranno nelle more della formalizzazione del contratto attuativo.

L'Appaltatore - nel corso dell'Accordo Quadro - si impegna in particolare:

- a mantenere fermo ogni impegno assunto con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro;
- a sottoscrivere per accettazione i relativi contratti attuativi emessi e a dare esecuzione agli interventi nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nei contratti attuativi e negli elaborati progettuali riguardanti gli interventi da realizzare.

#### **Articolo 4 “AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO”**

L'importo complessivo massimo stimato degli interventi oggetto dell'Accordo Quadro è pari ad € -----, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, di cui € ----- per oneri della sicurezza, i cui importi specifici verranno compiutamente definiti all'interno di ogni singolo Contratto Attuativo, in relazione alla specificità di ciascun intervento .

/All'Appaltatore ....., quale primo in graduatoria per il lotto in oggetto, potrà essere affidato il 60% dell'importo massimo complessivo di cui sopra.

/All'Appaltatore ....., quale secondo in graduatoria per il lotto in oggetto, potrà essere affidato il 40% dell'importo massimo complessivo di cui sopra ./

L'importo complessivo di cui al presente accordo è da considerarsi quale valore massimo e non comporta per il Committente l'obbligo di affidare gli interventi fino alla concorrenza complessiva dello stesso importo né di affidare all'Appaltatore interventi per un quantitativo minimo predefinito: pertanto tale accordo non costituisce titolo, per l'Appaltatore, a vedersi affidate prestazioni per l'importo di cui sopra.

I corrispettivi delle attività MOR dei singoli interventi aggiudicati derivanti dall'Accordo Quadro verranno valutati e determinati mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui agli Elenchi prezzi unitari allegati al presente Accordo Quadro - eventualmente integrati con ulteriori prezzi, la cui necessità emergesse in sede dei singoli interventi - da assoggettare al ribasso offerto del:

per l'Appaltatore .....

Elenco prezzi Lavori e servizi a misura: .....% al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;

Elenco prezzi servizi a corpo: .....% al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;

Elenco prezzi CER: .....% al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,

di cui alla procedura di gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e successive modifiche, come specificato in premessa.

L'importo dell'Accordo Quadro è così suddiviso:

servizi a canone per sfalcio banchina € ....., di cui € ..... per oneri di sicurezza;

servizi a misura per gli altri servizi € ..... , di cui € ..... per oneri di sicurezza;

lavori a misura ricadenti nelle seguenti categorie SOA:

- o OS12-A € ----- di cui sicurezza € -----;
- o xxx, ----- di cui sicurezza € -----;
- o xxx, ----- di cui sicurezza € -----;
- o ...

In merito all'importo degli ONERI DI SICUREZZA si precisa che, trattandosi di accordo quadro, lo stesso sarà stimato in dettaglio nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di ogni singolo contratto attuativo nonché nel singolo DUVRI relativo allo specifico contratto attuativo.

I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente accordo sono assoggettati al regime IVA ad essi applicabile, in base a quanto disposto dal D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Committente si riserva espressamente la facoltà di procedere, durante la vigenza dell'accordo, laddove lo ritenga opportuno in considerazione delle proprie specifiche esigenze, all'affidamento a terzi di prestazioni rientranti nella medesima tipologia di cui sopra, senza che l'appaltatore possa formulare pretese a riguardo. Si evidenzia che l'eventuale modifica delle quantità stimate fino alla concorrenza dell'importo complessivo del presente accordo quadro non potrà determinare alcuna richiesta di indennizzo, risarcimento e/o adeguamento dei prezzi da parte dell'Appaltatore.

#### **Articolo 5 “VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA”**

I corrispettivi delle attività dei singoli interventi affidati derivanti dall'Accordo Quadro saranno determinati mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui agli elenchi prezzi unitari allegati al presente accordo da assoggettare ai ribassi definiti nell'articolo “AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO”, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e successive modifiche, come specificato in premessa.

I singoli contratti attuativi potranno essere stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura, fermo restando che, il singolo contratto attuativo potrà avere come oggetto o prestazioni di servizi o di lavori.

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento di tutti gli interventi, in quanto nella determinazione dell'offerta l'Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente accordo quadro e nei documenti allegati e richiamati.

Gli oneri di sicurezza, non assoggettati a ribasso, verranno definiti nei Piani di Sicurezza e di Coordinamento/DUVRI di cui agli specifici contratti attuativi, sulla base dell'Elenco prezzi Sicurezza e nel rispetto dell'importo complessivo di cui al presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, conferma:

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto delle condizioni contrattuali di cui all'Accordo Quadro e degli oneri ivi compresi, quali quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di Tutela Ambientale e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti gli interventi, nonché, degli oneri e dei relativi costi per l'effettuazione delle prove per l'accettazione dei materiali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente schema di Accordo Quadro, nello schema del contratto attuativo, nel Capitolato Speciale d'Appalto, ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;
- di avere esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano, comunque, influire sull'esecuzione delle prestazioni;
- di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta di ogni elemento e/o circostanza direttamente e indirettamente rilevante ai fini dell'esecuzione della prestazione oggetto dell'Accordo, rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa, azione ed eccezione in merito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1664 e 1467 c.c., salvo quanto previsto ai successivi articoli "REVISIONE PREZZI" e "MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE";

- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei depositi e della mano d'opera da impiegare in relazione ai tempi previsti ed ai costi per l'esecuzione degli stessi.

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico ed economiche, effettuate con la definizione del ribasso in sede di contrattualizzazione dell'Accordo Quadro, rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali, volte alla determinazione della convenienza della sua attività.

*/ (in caso di valutazione dell'anomalia delle offerte)* Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono, peraltro, che esclusivamente l'incidenza delle aliquote per utile e spese generali, così come dall'Appaltatore indicata nelle giustificazioni dei prezzi prodotte in sede di offerta, verrà adottata anche in tutte le eventuali successive valutazioni di carattere economico inerenti al presente appalto, ivi compresa la determinazione di eventuali nuovi prezzi. /

#### **Articolo 6 “ANTICIPAZIONE”**

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio delle attività afferenti allo specifico contratto attuativo, accertata dal Direttore dei Lavori/DEC, eccetto quindi per attività identificate nel Capitolato Speciale d'Appalto come “PRONTO INTERVENTO” e/o "URGENTP" e/o “PRESTAZIONI DI INTERVENTO URGENTE NON PROGRAMMABILI”, viene corrisposta da parte del Committente a favore dell'Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 125 del Codice, di ammontare pari al 20% dell'importo del singolo contratto attuativo.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 125 comma 1 del Codice, di importo pari all'anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione sulla base del cronoprogramma contrattuale.

Detta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del Codice.

La garanzia deve essere escutibile a prima richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione e senza eccezioni (ivi inclusa l'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.) e con espressa dichiarazione che il garante verserà l'importo entro i quindici giorni successivi alla richiesta scritta della Committente, senza che l'Appaltatore possa opporre alcuna eccezione.

Il recupero dell'anticipazione avverrà progressivamente all'avanzamento dei lavori, mediante trattenute pari al 20% del valore di ciascun SAL emesso, fino a concorrenza del valore complessivo della medesima anticipazione.

L'ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso delle attività proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte del Committente.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

In tal caso il Committente recupererà l'importo non già trattenuto dell'anticipazione attraverso l'escussione, anche parziale, della garanzia fideiussoria per l'anticipazione prodotta dall'appaltatore ovvero trattenendo il relativo importo nel primo SAL utile alla decadenza dal beneficio dell'anticipazione, per un importo maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

## **Articolo 7 “REVISIONE PREZZI”**

In conformità all'articolo 60 del Codice, si procederà alla revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo dell'opera o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del singolo contratto attuativo. La revisione opera nella misura dell'80 per cento di detta variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici sintetici, elaborati dall'ISTAT pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 60 del Codice.

Restano ferme le previsioni di cui all'Art. 60, comma 5, del Codice.

Non trovano applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c., fatto salvo quanto previsto nel presente articolo e quello successivo "MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE".

#### **Articolo 8 "DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE"**

Il domicilio legale delle parti, per come riportato in epigrafe, potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Per gli effetti del presente contratto, le comunicazioni si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo "RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE" ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.

La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e l'Appaltatore è l'italiano.

Le comunicazioni tra la Direzione Lavori/DEC e l'Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

#### **Articolo 9 "RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO/ RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE"**

Il Committente ha individuato il Geom./Ing. ----- quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) del presente Accordo Quadro.

/ [in caso di avvenuta nomina di Responsabile del procedimento di fase] Altresì, il Committente ha individuato il Sig./Ing. .... quale Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice, nonché il DEC, se del caso relativamente allo specifico contratto attuativo.

#### **Articolo 10 “RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE”**

Per tutti gli adempimenti del presente accordo il rappresentante dell'Appaltatore è il / i Sig. .... nato a ..... il ..... firmatario del presente atto nella sua qualità di ...../ giusta procura allegata al presente contratto. /

/ L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. n. 145/2000, nomina e delega suo rappresentante il Sig. .... Nato a ..... il ..... Giusta procura allegata al presente contratto.

Il Committente potrà in qualunque momento, motivatamente e previa comunicazione, determinare l'allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce le attività per conto dell'Appaltatore, e conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo. /

#### **Articolo 11 “DIREZIONE ESECUTIVA DEL CONTRATTO ATTUATIVO – DIREZIONE LAVORI”**

/ Il DEC che gestisce il presente Accordo Quadro sarà il medesimo deputato alla gestione dei singoli Contratti Attuativi. /

/ La Direzione Lavori verrà individuata di volta in volta per ogni singolo Contratto Attuativo affidato / Il Direttore dei Lavori per il presente Accordo Quadro è ..... /

Il DL sarà responsabile del controllo dei lavori e dei singoli cantieri che saranno attivati tramite gli specifici Contratti Attuativi.

Parimenti / il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) verrà individuato di volta in volta per ogni singolo Contratto Attuativo affidato / il CSE per il presente Accordo Quadro è ...../ . Il CSE avrà i compiti previsti dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. per la gestione di Contratti Attuativi di lavori.

Per i contratti attuativi relativi alle lavorazioni di manutenzione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ripristino danni da incidenti, disaggi,

manutenzioni edili, etc.) il DL sarà responsabile del controllo dei lavori e dei singoli cantieri che saranno attivati tramite gli ODL o. Il DL sarà coadiuvato da un CSE che avrà i compiti previsti dal D.lgs. 81/08 e s.m.i.

## **Articolo 12 “GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE”**

La garanzia definitiva nella misura del ...% (determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 117 del Codice) dell'importo del presente Accordo Quadro, pari, quindi, ad € ..... è stata prestata dall'Appaltatore mediante .....

Si conviene espressamente che tale garanzia deve essere prestata a copertura di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 3 del Codice.

Si precisa che detta garanzia deve essere prestata mediante fideiussione rilasciata da primario istituto di credito o polizza fideiussoria rilasciata da primaria compagnia di assicurazione, escutibile a prima richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione e senza eccezioni (ivi inclusa l'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.) e con espressa dichiarazione che il garante verserà l'importo entro i quindici giorni successivi alla richiesta scritta della Committente, senza che l'Appaltatore possa opporre alcuna eccezione.

L'Appaltatore si impegna a presentare, prima della sottoscrizione di ogni contratto attuativo la garanzia definitiva per il contratto attuativo per un importo pari al 8 % del valore del contratto attuativo medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 117 del Codice.

La polizza C.A.R. di cui all'art. 117, comma 10 del Codice dovrà essere costituita prima della stipula di ogni singolo Contratto Attuativo che preveda lavori. In alternativa, la Polizza C.A.R. dovrà essere in copertura (premio quietanzato) all'atto della sottoscrizione dell'Accordo Quadro in forma di “polizza Master” avente come oggetto della copertura l'insieme delle attività che possono essere svolte durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro).

La polizza C.A.R. Master dovrà prevedere l'emissione di certificati di copertura (applicazioni) riferiti ad ogni singolo Contratto Attuativo. La polizza C.A.R. attivata dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Sezione danni all'opera:
  - la somma assicurata sarà pari al valore complessivo annuo dell'Accordo Quadro, con:

- ✓ limite di indennizzo per sinistro per danni alle opere pari all'importo dell'ODL; sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00;
- ✓ massimale non inferiore al 50% della somma assicurata della polizza Master con il minimo di € 1.000.000,00 per danni alle opere preesistenti;
- ✓ massimale non inferiore al 25% della somma assicurata della polizza Master con il minimo di € 500.000,00 per demolizione e sgombero.
- ✓ Sezione responsabilità civile: massimale € 5.000.000,00 ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Codice per anno riferito alla Polizza Master e per singolo cantiere e relative applicazioni.

Sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00.

La polizza prevede, per entrambe le sezioni, la possibilità, per il Committente, di denunciare e gestire il sinistro fino alla liquidazione del danno, nonché di nominare un perito di parte a tutela e garanzia dei propri interessi.

Le coperture di entrambe le sezioni della Polizza C.A.R. si intendono operanti a primo rischio, con massimali e limiti valevoli per sinistro e per anno, con obbligo di reintegro automatico.

La Polizza C.A.R., C.A.R. Master e le singole applicazioni relative agli ODL considerano terzi, tra gli altri soggetti, il Committente, le sue controllate, nonché i loro dipendenti e considerano assicurati oltre al Committente e l'appaltatore, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di Ente concedente, i subappaltatori e in genere tutti i partecipanti alla realizzazione dell'opera.

Si specifica che la Polizza C.A.R., C.A.R. Master, non prevede tra le esclusioni: colpa grave, maggiori costi per lavori straordinari, responsabilità civile incrociata, atti di terzi, eventi naturali, danni da interruzione di attività di terzi, danni da cedimento del terreno, vibrazione e franamento, danni a cavi e condutture sotterranee.

L'Appaltatore deve essere inoltre dotato, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, di una polizza RCT/O con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00, esplicitando nel novero dei terzi la Committente.

Nella polizza RCT/O è prevista una clausola relativa alla copertura dei danni indiretti in relazione alla tipologia di attività. Tale copertura addizionale sarà richiesta nel singolo Ordine di Lavoro (“ODL”) relativo alle attività che possano produrre ripercussioni sulla sicurezza della viabilità.

La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovrà essere costituita dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 117, comma 9, del Codice.

Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico dell’Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, nonché le franchigie e gli scoperti.

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere all’adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente articolo.

### **Articolo 13 “TEMPISTICA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI”**

La durata del presente accordo quadro è fissata in 24 mesi decorrenti dalla data di formalizzazione del primo contratto attuativo.

Il presente accordo si intenderà risolto alla scadenza temporale o all’esaurimento dell’importo dell’Accordo Quadro senza necessità di disdetta, fatti salvi i termini di ultimazione degli interventi previsti nei singoli contratti attuativi già emessi.

La Committente si riserva, previa comunicazione all’Appaltatore entro il termine di validità del presente accordo quadro, di prorogare lo stesso agli stessi patti, prezzi e condizioni economiche ivi definite, anche progressivamente, fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi.

In casi eccezionali, l’Accordo Quadro in corso di esecuzione può essere prorogato, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Si intende per “durata” dell’Accordo Quadro il periodo entro il quale il Committente potrà affidare gli interventi che si rendono necessari e nei quali

saranno definiti i termini di esecuzione degli interventi affidati, con conseguente validità dell'Accordo Quadro per il periodo di vigenza dei medesimi.

Il tempo di esecuzione dei singoli interventi sarà indicato nei relativi contratti attuativi.

Nella determinazione del tempo di esecuzione previsto nei singoli contratti attuativi si terrà conto della normale incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. Le eventuali proroghe ai termini di ultimazione dei singoli interventi che saranno disposte dal Committente, sono disciplinate dall'art. 121, comma 8.

#### ○ PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

La Contraente è tenuta ad utilizzare l'applicativo "rAPPortino" fornito dalla Committente per la pianificazione, il monitoraggio giornaliero dell'avanzamento e la consuntivazione delle attività oggetto del presente accordo quadro.

Tale applicativo dovrà essere utilizzato per tutte le attività disciplinate dal presente documento e dai relativi allegati. Inoltre, l'Appaltatore dovrà indicare nell'applicativo, per ciascun rAPPortino, le risorse impiegate e rendicontare giornalmente le attività svolte.

#### ○ CONSEGNA INTERVENTI

Gli interventi previsti nei singoli contratti attuativi saranno attivati dal Direttore Lavori o Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) – previa autorizzazione del Responsabile del procedimento – in fase immediatamente successiva alla sottoscrizione del Contratto Attuativo stesso da parte dell'Appaltatore e comunque entro 10 giorni, nel caso di servizi, o 45 giorni, nel caso di lavori, dalla stipula del singolo Contratto Attuativo. Le modalità di attivazione dei servizi e di consegna dei lavori saranno descritte nel singolo Contratto Attuativo e dipenderanno dalla tipologia delle attività.

Il Direttore Lavori o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) comunicherà con preavviso di 5 giorni all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna degli interventi salvo i casi di interventi urgenti necessari per il ripristino della sicurezza della circolazione (si vedano le definizioni di "PRONTO INTERVENTO" e/o "URGENTI" e/o "PRESTAZIONI DI INTERVENTO URGENTE NON PROGRAMMABILI" all'interno del Capitolato Speciale di Appalto), per i quali il Direttore Lavori o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) potrà disporre l'avvio delle prestazioni entro il/i

termine/i indicati nel Capitolato Speciale di Appalto. In tal caso le prestazioni verranno eseguite nelle more della formalizzazione del Contratto Attuativo.

Trascorso infruttuosamente il termine indicato dal Direttore dei Lavori o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) per la consegna degli interventi – senza che l'Appaltatore abbia prodotto un giustificato motivo per la sua inadempienza – il Committente ha la facoltà di risolvere il contratto attuativo e di incamerare la cauzione di cui all'articolo "CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE" oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

In caso di sospensione o di ritardo della consegna delle attività per cause imputabili a fatto o colpa della Direzione Lavori/del DEC o del Committente, l'Appaltatore potrà presentare istanza di recesso dal Contratto Attuativo; la Committente ha la facoltà di non accogliere predetta istanza di recesso dell'Appaltatore, per ragioni di interesse pubblico, connesse alle attività oggetto di concessione tra Autostrade per l'Italia S.p.A. e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese contrattuali e di quelle effettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

L'Appaltatore dovrà inoltrare – a pena di decadenza - la richiesta di pagamento degli importi suindicati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

Qualora l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta, lo stesso avrà diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo nella consegna, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma esecutivo dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna delle attività.

In tal caso, l'Appaltatore dovrà effettuare - a pena di decadenza - la richiesta di pagamento mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna/avvio attività e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

In caso di consegna parziale delle attività, attraverso distinti verbali di consegna separati, all'Appaltatore non spetterà alcunché, restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico, connesso a tale consegna parziale.

Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione delle attività in appalto, decorrerà dall'ultimo verbale di consegna/avvio attività parziale.

Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori (definito "*POD Lavori*")/Programma Esecutivo degli Interventi in CSA e in altri documenti contrattuali) che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

#### ○ SOSPENSIONE INTERVENTI

Potranno essere disposte sospensioni delle attività ai sensi dell'art. 121 del Codice, per le quali la Direzione Lavori/DEC redigerà apposito verbale, da inviare al Responsabile Unico del Progetto / Responsabile di Fase entro cinque giorni dalla sua redazione e contenente tutte le informazioni indicate nel predetto art. 121 del Codice e nell'art. 8 dell'Allegato II.14 al Codice medesimo.

Durante il corso dell'appalto la sospensione degli interventi di cui all'art 121, comma 3, del Codice è disposta dal Responsabile Unico del Progetto dopo aver acquisito il parere del Collegio Consultivo Tecnico ove costituito. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l'articolo 216, comma 4 del Codice.

Si conviene espressamente che nei periodi delle ferie estive, delle principali festività dell'anno nonché nei periodi legati a particolari eventi, l'esecuzione delle lavorazioni potrà essere sospesa per esigenze di fluidità e sicurezza del traffico.

Le predette sospensioni – che oltre al relativo slittamento dei termini, non potranno dare adito ad alcuna pretesa né di carattere economico né di alcuna proroga dei tempi contrattuali – verranno compiutamente definite nei contratti attuativi.

Con il Verbale di consegna e con apposita comunicazione da formalizzare all'Appaltatore entro il 31 gennaio di ciascuna successiva annualità, il RUP/Responsabile della fase esecutiva, indicherà la data di inizio e il termine finale di ognuno dei predetti periodi, con riserva di eventuali possibili variazioni per cause sopravvenute che saranno tempestivamente segnalate dallo stesso RUP/Responsabile della fase esecutiva.

Il Committente si riserva, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 del Codice, la facoltà di disporre, per esigenze connesse alla viabilità e all'esercizio autostradale, una o più sospensioni o interruzioni all'esecuzione degli interventi senza che all'Appaltatore spetti alcunché a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o altro.

Nel caso di sospensioni totali o parziali, disposte per cause diverse da quelle sopra indicate, nonché da quelle previste ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del Codice, l'Appaltatore potrà richiedere un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento, calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori/DEC;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Non appena siano cessate le cause della sospensione, la Direzione Lavori/DEC lo comunicherà al Responsabile Unico del Progetto/Responsabile di Fase affinché disponga la ripresa delle attività ed indichi il nuovo termine del contratto attuativo. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle attività effettuata dal Responsabile Unico del Progetto/Responsabile di Fase, il Direttore dei Lavori/DEC redigerà il verbale di ripresa, sottoscritto anche dall'Appaltatore – e contenente il nuovo termine contrattuale indicato dal Responsabile Unico del Progetto/Responsabile di Fase.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, le sospensioni dell'esecuzione saranno regolate dall'art. 121 del Codice e dall'art. 8 Allegato II.14.

#### ○ PENALI

Le inadempienze agli obblighi contrattuali, derivanti tanto dall'Accordo quadro quanto dai contratti attuativi, da parte dell'Appaltatore comporteranno l'applicazione dei provvedimenti indicati nel presente atto e delle penali come richiamate nel CSA.

L'ammontare complessivo delle penali suddette non potrà eccedere il 10% dell'importo complessivo contrattuale netto di ciascun Contratto Attuativo di riferimento e che la sommatoria delle penali riferite ai Contratti Attuativi non potrà in ogni caso superare il 10% del valore del presente Accordo Quadro, ferma restando la facoltà per la Committente di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice.

Qualora nell'esecuzione del contratto si verifichi un ritardo nello sviluppo degli interventi rispetto al POD Lavori/Programma Esecutivo dell'Intervento presentati dall'Appaltatore per ciascun attuativo questi, dovrà esporre, con specifica istanza, le eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che hanno determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

Resta in ogni caso fermo che l'eventuale accettazione da parte del Committente, di giustificazioni relative al succitato ritardo non comporterà di per sé diritto per l'Appaltatore al differimento del termine finale di ultimazione, né alcuna pretesa economica e/o risarcitoria. Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, ad insindacabile giudizio del Committente, questi applicherà una trattenuta pari alla penale di cui al paragrafo 9.1 del CSA, a decorrere dal primo stato di avanzamento utile. Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi, la trattenuta di cui in precedenza verrà imputata a penale e definitivamente incamerata dal Committente.

Considerato l'interesse della Committente ad ottenere le prestazioni nei tempi pattuiti, anche in virtù degli obblighi concessori propri della Stazione Appaltante, l'eventuale ritardo nell'esecuzione e le inadempienze agli obblighi contrattuali, sia del presente Accordo Quadro che dei singoli contratti attuativi, sono sanzionate con le modalità ed i costi riportati nel paragrafo "PENALI" del Capitolato Speciale di Appalto.

○ Deterrenze economiche per Non Conformità esecutive

Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Appaltatore si rende edotto, ed accetta, che il Committente preveda determinate deterrenze economiche in caso di "Non Conformità" relative all'esecuzione delle attività, come da disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati.

Tali deterrenze economiche, sotto forma di penali e/o trattenute, verranno notificate all'Appaltatore previa contestazione scritta da parte della Committente e decurtate dall'importo dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) successivo.

Si specifica che l'ammontare complessivo di tali penali concorrerà all'eventuale raggiungimento del predetto limite del 10% del valore complessivo del contratto.

○ Penali da inadempimenti riportati in Capitolato Speciale d'Appalto

Eventuali ulteriori penali potranno essere applicate da parte del Committente, per inadempimenti di cui all'articolo "ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE" e all'articolo "ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE" del presente accordo, ove espressamente richiamate all'interno dei documenti allegati, facenti parte integrante del, o comunque, richiamati nel presente Contratto.

#### **Articolo 14 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITA’ ASSOLUTA”**

L’Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente accordo quadro e dei singoli contratti attuativi al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.

Di tale circostanza l’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore.

L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che l’eventuale espletamento anche di una sola transazione relativa ai diversi contratti attuativi, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potrà costituire causa di risoluzione espressa del singolo Contratto attuativo ovvero dell’Accordo quadro nel suo complesso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalità riportate nell’Articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.

L’Appaltatore, ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente, avuta notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii. ne dà immediata comunicazione dal Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia dove ha sede il Committente.

#### **Articolo 15 “PAGAMENTI”**

La contabilizzazione degli interventi eseguiti in relazione agli interventi oggetto dei singoli contratti attuativi avverrà con cadenza bimestrale in corrispondenza dell’ultimo giorno di calendario dei mesi pari (Febbraio, Aprile, Giugno, Agosto,

Ottobre, Dicembre), salvo diversa previsione temporale indicata nei singoli contratti attuativi.

La contabilizzazione delle attività oggetto del presente appalto avverrà mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui agli Elenco prezzi unitari allegati al presente contratto da assoggettare al ribasso del:

- Appaltatore ....
  - Elenco prezzi Lavori e servizi a misura: .....%
  - Elenco prezzi servizi a corpo: .....%
  - Elenco prezzi CER: .....%
- Appaltatore ....
  - Elenco prezzi Lavori e servizi a misura: .....%
  - Elenco prezzi servizi a corpo: .....%
  - Elenco prezzi CER: .....%

fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e successive modifiche, come specificato in premessa.

Nel SAL verranno contabilizzati tutti gli ODL conclusi nel bimestre di riferimento e le quote proporzionali all'avanzamento temporale degli ODL per la manutenzione del verde a corpo (forfait), fatte salve le ulteriori modalità di contabilizzazione specificate nei singoli contratti attuativi in riferimento a quanto riportato nel capitolato tecnico allegato al presente Accordo Quadro (ad es. i lavori programmabili).

Anche le prestazioni gestite a corpo (ad esempio ODL di lavori "a corpo") saranno contabilizzate in occasione del primo SAL bimestrale successivo alla conclusione della prestazione.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni la Committente opererà, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dell'importo previsto per ciascun Contratto Attuativo dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione e previa acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore.

I predetti SAL saranno adottati previa sottoscrizione della Direzione Lavori/DEC e dell'Appaltatore della relativa documentazione contabile (registro, libretti, ecc.).

L'Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai subappaltatori, dovrà, in occasione di ciascun SAL, dare evidenza alla Direzione Lavori/DEC ed al Responsabile Unico del Progetto/Responsabile della fase esecutiva di ciascun soggetto subappaltatore che ha eseguito le lavorazioni contabilizzate nel predetto SAL, con la specifica dei relativi importi.

La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata da idonea documentazione e dovrà prevedere espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra Appaltatore e subappaltatore verranno accertate dalla Direzione lavori/DEC e dal Responsabile Unico del Progetto/Responsabile della fase esecutiva.

Sulla base di tali stati d'avanzamento, il Responsabile Unico del Progetto/Responsabile della fase esecutiva emetterà, entro 7 (sette) giorni dalla data di adozione del SAL, un certificato di pagamento relativo agli interventi del periodo, all'interno del quale verranno tenute in considerazione le somme eventualmente da recuperare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione all'anticipazione sul prezzo di appalto, ad eventuali penali o trattenute ovvero alle somme da corrispondere direttamente ai subappaltatori. L'emissione del predetto certificato è subordinata alla presentazione, da parte dell'Appaltatore, della documentazione necessaria alla sua formalizzazione.

Il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla presentazione della corrispondente fattura: l'Appaltatore accetta espressamente che la predetta fattura dovrà essere trasmessa al Committente previa autorizzazione all'emissione da parte dello stesso.

Qualora nell'appalto sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvederà alla corresponsione al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii.

I pagamenti all'Appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall'Appaltatore con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

Le Parti espressamente convengono con la sottoscrizione del presente contratto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del D. Lgs. n. 231/2002 ss.mm.ii., come modificato dalla L. n. 161/2014, il pagamento del suddetto

certificato di verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di adozione del SAL medesimo, secondo le predette modalità e previa presentazione della corrispondente fattura da emettere su richiesta del Committente, nonché all'assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli "PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI" e "SUBAPPALTI SUBCONTRATTI".

Le Parti espressamente concordano inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002 ss.mm.ii., come modificato dalla L. n. 161/2014, il Committente provvederà al pagamento della rata di saldo nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dall'emissione del certificato di regolare esecuzione per le attività relative ai servizi o collaudo definitivo in relazione alle lavorazioni di cui al singolo contratto attuativo, previa presentazione della garanzia fidejussoria, ovvero nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato detta garanzia, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli "PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI" e "SUBAPPALTI SUBCONTRATTI".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 143/2021, decreto attuativo dell'art. 8, comma 10-bis della Legge n. 120/2020, prima di procedere al saldo finale, relativamente a ciascun contratto attuativo, in aggiunta al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), è richiesto all'Appaltatore il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva (DURC di Congruità), da prodursi in occasione della presentazione dell'ultimo SAL.

Eventuali ritardi nell'emissione delle fatture, ovvero nell'assolvimento degli adempimenti previsti a tutela dei lavoratori da parte dell'Appaltatore e, più in generale, nella gestione dei propri adempimenti amministrativi, verranno computati nell'ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali casi, i maggiori tempi - addebitabili all'Appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo stesso Appaltatore possa avere nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali interessi.

/ [in caso di RTI] Ove l'Appaltatore sia costituito sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese, il coordinamento dell'emissione delle fatture e la trasmissione delle stesse è a carico della società capogruppo mandataria, la quale

assume il ruolo di interlocutore unico con il Committente, sia nel caso in cui il mandato di pagamento risulti intestato alla mandataria stessa, che lo riscuoterà in nome e per conto delle mandanti, sia nel caso in cui ciascuna impresa mandante curi direttamente l'incasso del proprio credito. In tale ultimo caso il totale degli importi fatturati dalle componenti il raggruppamento non dovrà comunque eccedere quanto risultante dal SAL, in conformità a quanto previsto dalle precedenti disposizioni contrattuali, di cui al presente articolo, e dovrà essere conforme alle quote di partecipazione al raggruppamento, salvo modifica delle quote di esecuzione preventivamente autorizzata dal Committente. /

Al fine di consentire la registrazione e la successiva liquidazione delle fatture, è necessario che ciascuna fattura venga indirizzata al codice destinatario 0000000 (sette zeri), previa compilazione obbligatoria dei seguenti campi del tracciato XML - come definito dall'Agenzia delle Entrate:

INFORMAZIONI RICHIESTE	Indice campo TECNICO XML
#CODICEAPPALTOCONTRATTO#N. ATTUATIVO esempio: #023/CA/2020#1#	2.1.1.11 <Causale>
CODICE CIG	2.1.2.7 < Codice CIG>
CODICE CONTRATTO ATTUATIVO SAP esempio: 100000XXXX	2.1.3.2 < IdDocumento>
NUMERO SAL esempio: 011	2.1.7.1 <Riferimento Fase>
IBAN	2.4.2.13 <IBAN>
ESIGIBILITA' IVA Valori ammessi: [I] Iva ad esigibilità immediata, [D] iva ad esigibilità differita, [S] scissione dei pagamenti – (split Payment)	2.2.2.7 <EsigibilitaIVA>

Alle operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti della Committente è applicato, ove previsto, il regime della scissione dei pagamenti dell'IVA, c.d. "split payment", ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1-bis del DPR 633/72 che, fermo quanto esplicitato in premessa, ha esclusiva valenza ai fini fiscali.

Si specifica che in caso di mancata compilazione di uno dei precedenti campi non sarà possibile per la Committente effettuare la registrazione delle fatture, le quali dovranno ritenersi non ricevute.

Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal Committente, o da chi per esso, in favore dell'Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente il presente accordo, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, che saranno comunicati dall'Appaltatore al Committente e riportati nei contratti attuativi, restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG indicato nel relativo contratto attuativo.

L'Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., al Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Le Parti si danno atto che la Committente e, per essa Essediesse S.p.A. incaricata per il service amministrativo, potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l'avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato dall'Appaltatore.

## **Articolo 16 “ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE”**

Si conviene sin d'ora che sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore compresi, per patto espresso, nel corrispettivo previsto dall'Accordo Quadro assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella restante documentazione contrattuale, ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo le disposizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento degli interventi derivanti di cui al presente Accordo Quadro e in particolare:

- le prestazioni dei canneggiatori e dei topografi, il reperimento/utilizzo degli attrezzi e gli strumenti per i rilievi, i tracciamenti e le misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo degli interventi affidati;

- i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità fino al collaudo, alla verifica di conformità o al certificato di regolare esecuzione;
- nonché la conservazione, fino al collaudo/certificato, dei capi-saldi planimetrici e altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dal corpo stradale o da opere d'arte;
- le spese per le operazioni di collaudo, di verifica della conformità ovvero di verifica della regolare esecuzione e per le operazioni di prova, statica e dinamica, distruttiva e non distruttiva, ivi compresa l'assistenza, solo escluso l'onorario per i Collaudatori e la strumentazione specifica di prova;
- l'assistenza alle prove sui materiali ed al monitoraggio, anche ambientale, eseguite dalla Direzione Lavori o dal Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) o da laboratori da essa incaricati, mediante la messa a disposizione di materiali, attrezzature, maestranze, mezzi d'opera e di quant'altro necessario;
- Le prove sui materiali ivi comprese quelle relative a testare l'idoneità all'impiego dei materiali provenienti da eventuali scavi, saranno a carico del Committente ad eccezione di quelle riguardanti le prove preliminari di idoneità (di qualificazione, di stabilimento, certificazioni di origine dei produttori, etc.);
- la fornitura di fotografie delle opere nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori o dal Direttore Esecutivo del Contratto (DEC);
- il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine operatrici ed i mezzi di trasporto occorrenti per l'esecuzione dei Servizi e Lavori affidati;
- l'ottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa vi-gente per l'esecuzione di Interventi in ambito autostradale che comportano emissioni rumorose che dovranno essere richieste a cura dell'Appaltatore agli Enti competenti;
- il presidio permanente di eventuali varchi nella recinzione autostradale dei quali il Committente consentisse l'apertura per motivi di lavoro nonché il

ripristino finale con materiali nuovi delle recinzioni stesse in qualunque punto esse risultassero rimosse o danneggiate per effetto degli interventi realizzati dall'Appaltatore;

- il ripristino dei luoghi, lo sgombero, ad interventi ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, pulizia del piano viabile, la regolarizzazione dei terreni e di quant'altro relativo alle opere di cantierizzazione e di appalto;
- le eventuali rimozioni ed i successivi riassetti in sede di cavi elettrici e/o telefonici dovranno essere eseguiti con la massima attenzione e scrupolosità, adottando tutti gli accorgimenti necessari onde evitare lesioni ai cavi stessi o ad altre opere. Ogni eventuale danneggiamento verrà addebitato fatta salva la richiesta di ristoro dei maggiori danni subiti;
- tutte le pratiche e gli oneri per l'eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche e private per strade di servizio, per accesso al cantiere, per deviazioni e conservazione provvisoria di strade pubbliche e private (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli enti proprietari) e per tutto quanto necessario alla esecuzione degli interventi;
- l'esecuzione degli interventi in presenza di altri soggetti operanti sui medesimi cantieri, senza che ciò costituisca, anche in relazione al possibile intralcio alle lavorazioni, motivo di richiesta di ristoro di oneri di accesso alle opere di competenza dell'Appaltatore in corso di costruzione o già ultimate, o di oneri aggiuntivi o di compartecipazione alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità che resta ad esclusivo carico dell'Appaltatore così come espressamente previsto nel successivo articolo MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AGLI INTERVENTI;
- l'illuminazione dei cantieri anche nei periodi di sospensione o inattività degli interventi quando sia richiesto dalla DL o dal DEC;
- ogni altro onere e/o obbligo riportato nel Capitolato Speciale di Appalto allegato al presente documento.

Ciascuna delle obbligazioni di cui sopra deve ritenersi vincolante in relazione all'esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché rispetto alla realizzazione di

ciascun contratto attuativo. Sono fatte salve le ulteriori obbligazioni che potranno essere riportate all'interno dei singoli contratti attuativi emessi dal Committente.

Il mancato adempimento delle disposizioni riportate all'interno del presente paragrafo verrà considerata inadempienza grave ai sensi dell'articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

L'Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro, rinuncia alla facoltà di cui all'art. 1460 c.c.

### **Articolo 17 "ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE"**

Gli interventi oggetto del presente Accordo Quadro potranno essere eseguiti in presenza di traffico in esercizio sull'autostrada nonché sulla restante viabilità, nel rispetto delle indicazioni indicate all'interno di ciascun contratto attuativo.

In relazione a quanto sopra l'Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa vigente posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di cui agli allegati "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia" e "Indirizzi Operativi per la sicurezza dell'operatore su strada", nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che il Committente e/o la Direzione Lavori ritengano di impartire anche ad integrazione delle suddette norme e obbligazioni.

Tali oneri e obblighi, nonché le relative spese, sono quindi ad esclusivo carico dell'Appaltatore e compresi nei corrispettivi, assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto ogni conseguente alea.

L'Appaltatore si rende edotto, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale verranno rilasciate dal Committente previa presentazione di attestazione dell'Impresa esecutrice in merito all'avvenuta effettuazione da parte dell'Impresa stessa di specifica formazione al proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per l'Italia S.p.A. per gli operatori su piattaforma autostradale.

L'Appaltatore sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico, nei confronti dei terzi e del Committente: in tal senso, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguire tenendone quest'ultimo indenne e sollevato.

L'Appaltatore, in particolare, è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone e cose circolanti sull'autostrada e sulla restante viabilità, sia durante il periodo di attività che di inattività del cantiere nonché ad osservare le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori/DEC in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che il Committente a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico.

Le modalità di esecuzione delle prestazioni dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Direzione Lavori/DEC, privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle degli altri interventi.

In particolare, all'Appaltatore non sarà concesso (salvo casi particolari preventivamente autorizzati) di organizzare gli interventi in modo che sia preclusa l'apertura al traffico di una corsia all'interno dell'area di cantiere in occasione di eventi straordinari (blocco della carreggiata opposto per incidente, smaltimento di code, previsione di picchi di traffico straordinari, ecc.). All'uopo sarà onere dell'Appaltatore predisporre, contemporaneamente all'installazione della cantierizzazione, all'interno del cantiere l'apposita segnaletica idonea a consentire il transito degli utenti in sicurezza.

In particolare, ogni iniziativa e responsabilità inerente alla protezione dei cantieri e la segnaletica è di esclusiva competenza ed onere dell'Appaltatore.

Con riferimento a quanto sopra esposto, l'Appaltatore accetterà le particolari condizioni in cui verranno eseguiti gli interventi, così come definite dai contratti attuativi, valutandone le conseguenze sulla informazione e sull'organizzazione del cantiere anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dal Committente e da altri Enti Gestori della viabilità in corso d'opera.

Fermo restando tutti gli ulteriori oneri che saranno definiti nei singoli contratti attuativi, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore compresi, per patto espresso, nel corrispettivo d'appalto assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella restante documentazione contrattuale, ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo le disposizioni di cui al Capitolato, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell'oggetto del presente contratto:

- la sospensione delle lavorazioni che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di esodo e di particolari ricorrenze festive, come meglio previsto al precedente articolo “TEMPISTICA DELL’APPALTO”. Potrà, altresì, essere ordinata l’interruzione o la sospensione delle lavorazioni per particolari esigenze legate alla viabilità quali a mero titolo esemplificativo incidenti, flussi di traffico di rilevante entità non prevedibili, eventi meteorologici di particolare intensità, ecc.;
- l’esecuzione delle attività in doppi / tripli / turni, compresi /esclusi / i giorni festivi e prefestivi, su disposizione della Direzione Lavori/DEC, anche al fine di intensificare le lavorazioni interferenti il traffico in previsione delle suddette circostanze (esodi, festività, etc.) e ciò allo scopo di limitare al massimo il disagio alla circolazione autostradale.
- l’installazione, presidio e rimozione dei cantieri mobili, per-manenti o temporanei, necessari per la deviazione o la parzializzazione del traffico autostradale, secondo quanto riportato all’interno del Capitolato speciale di appalto;
- l’adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che l’interruzione parziale o temporanea delle opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale e/o autostradale;
- le operazioni di pulizia della sede autostradale e/o stradale interessata dagli interventi, ogni qualvolta vengano rimossi i materiali e le attrezzature di cantiere, allo scopo di lasciare la carreggiata totalmente agibile al traffico secondo le fasizzazioni riportate nel progetto e secondo quanto riportato all’interno del Capitolato speciale di appalto;
- l’obbligo di comunicare alla Direzione Lavori o al Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) e al Centro Radio Informativo della Direzione di Tronco i seguenti dati:
  - preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di compatibilità degli stessi cantieri con le condizioni del traffico, della viabilità, della meteorologia e di altri fattori inibenti nonché per la più adeguata informazione dell’utenza;
  - comunicazione del nome del responsabile presente nel cantiere ed il recapito telefonico dello stesso, onde avere riferimenti utili in caso di necessità di effettuare operazioni e verifiche;

- comunicazione della rimozione del cantiere.
- la fornitura, la posa in opera e la successiva rimozione nonché tutti i ripristini e tutte le movimentazioni intermedie che si rendessero necessarie delle segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante apposita segnaletica verticale e orizzontale, fissa e/o mobile, flessi, fanali alimentati;
- il presidio delle suddette segnalazioni a mezzo di idoneo personale, sia di giorno che di notte, sia durante le ore di attività che di inattività del cantiere, nei tratti stradali e autostradali interessati dagli interventi.

Si richiama inoltre l'attenzione dell'Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti all'attività su strada, per come individuati nel CSA. È comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.). L'Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di cui all'art. 21, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. deve contenere anche l'indicazione del Committente.

Il mancato adempimento delle disposizioni riportate all'interno del presente paragrafo verrà considerata inadempienza grave ai sensi dell'articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

#### **Articolo 18 "MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AGLI INTERVENTI"**

L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale e in riferimento ad ogni singolo contratto attuativo – essendo a suo carico tutti i magisteri e forniture necessarie – a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza degli interventi da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali prescritti, e con quant'altro occorrente nonché ai ripari ed alle armature degli scavi e, in genere, a tutte le opere provvisorie o comunque di protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

Prima dell'inizio dei Lavori dovranno essere presi dall'Appaltatore gli opportuni accordi con la Direzione Lavori per evitare che le opere di difesa interferiscano con il regolare flusso della viabilità.

Nei casi d'urgenza, però, l'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendone immediatamente la Direzione Lavori o il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC).

L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi gli interventi affidati, né potrà richiedere compensi od indennizzi per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione Lavori o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti dall'eventuale esecuzione di opere in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti.

L'Appaltatore è tenuto in tali casi a adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per la pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai.

L'Appaltatore è, inoltre, obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle zone interessate dall'esecuzione degli interventi rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che il Committente dovesse sopportare, a tale titolo, per colpa dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore è altresì tenuto, in caso di utilizzo dell'autostrada e della restante viabilità da parte delle proprie macchine operatrici e, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del vigente Codice della Strada, del Capitolato speciale di appalto nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, il Committente o la Direzione Lavori e/o il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) dovessero impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.

Saranno a totale carico dell'Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i ripristini che, in dipendenza dell'esecuzione degli interventi affidati, venissero imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti

pubblici o privati per le strade di loro competenza eventualmente interessate dall'esecuzione degli interventi affidati.

Saranno altresì a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarità e sicurezza del traffico e la pubblica incolumità.

Qualora richiesto dal Committente, l'Appaltatore, prima dell'inizio degli interventi affidati, dovrà predisporre un piano di manutenzione delle strade di servizio, da concordare con gli Enti proprietari, con particolare attenzione ai seguenti impatti: produzione di polvere o fango, manutenzione e pulizia della sede stradale della segnaletica, rumorosità dei mezzi circolanti.

### **Articolo 19 “INTERFERENZE”**

Qualora nell'esecuzione degli interventi, affidati tramite singolo Contratto Attuativo, siano interessati da infrastrutture interferenti con gli interventi medesimi, le stesse verranno indicate nel Piano di Rimozione Interferenze nel quale sono indicate le interferenze ed i relativi tempi di spostamento.

L'Appaltatore si impegna a collaborare fattivamente, e senza che ciò gli dia diritto a compenso aggiuntivo, con le Imprese incaricate della rimozione di tali interferenze attraverso rilievi topografici, tracciamenti, picchettamenti che gli venissero eventualmente richiesti dalla Direzione Lavori o il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC).

Eventuali attività connesse a predisposizioni necessarie alla risoluzione delle interferenze con pubblici servizi, che dovessero essere richieste dagli Enti Gestori, dovranno essere realizzate dall'Appaltatore in tempi compatibili con le previsioni del POD Lavori/Programma Esecutivo dell'Intervento e saranno compensate a misura.

L'Appaltatore accetta espressamente, avendone valutato gli impatti sull'andamento delle attività ed assumendosene quindi, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ogni conseguente alea, che tutti gli oneri, ivi inclusi quelli economici, derivanti dall'eventuale slittamento dei termini di esecuzione dovuti alla rimozione delle relative interferenze, e sempreché tale slittamento sia inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per singola interferenza, rimarranno a carico dell'Appaltatore medesimo, non avendo lo stesso diritto al riconoscimento di proroga dei termini contrattuali.

L'Appaltatore avrà diritto, per ritardi eccedenti il succitato periodo e laddove presenti i presupposti per il relativo riconoscimento, a una proroga dei tempi contrattuali delle sole attività impattate dalla ritardata risoluzione, calcolata come prodotto dei giorni di slittamento per il rapporto tra l'ammontare delle attività non eseguite per effetto del succitato slittamento dei termini e l'importo delle attività interferite nello stesso periodo, secondo il programma esecutivo dei lavori (definito "POD Lavori"/"Programma Esecutivo dell'Intervento" in CSA e in altri documenti contrattuali) redatto dall'Appaltatore ai sensi dello specifico Contratto Attuativo, al netto dei predetti 30 giorni.

L'Appaltatore inoltre accetta espressamente, assumendosi con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro ogni conseguente alea, che, qualora nel corso degli interventi affidati sia necessario intervenire per rimuovere interferenze attualmente non previste né prevedibili, e fermo restando che alla relativa rimozione provvederà il Committente, all'Appaltatore stesso spetterà esclusivamente il diritto ad una proroga dei termini contrattuali che verrà determinata con le modalità di cui al comma precedente.

#### **Articolo 20 "ESPROPRIAZIONI – OCCUPAZIONI"**

Le eventuali espropriazioni occorrenti per l'esecuzione dell'appalto sono eseguite direttamente dal Committente.

#### **Articolo 21 "RESIDUI DA LAVORAZIONE – RIFIUTI"**

L'appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla normativa vigente, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche alla Direzione dei Lavori.

Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e tutti i materiali in genere di cui l'appaltatore, quale produttore intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell'Appaltatore

L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, l'accertamento dei requisiti del trasportatore, del recuperatore e della discarica, i registri di carico e scarico, i formulari standard per il trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, l'individuazione dell'esatto codice CER, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori/DEC, sia effettuato per le opere oggetto degli interventi di appalto, l'Appaltatore a sua cura e spese chiederà alle autorità competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell'attività di recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese l'attività di recupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o di controllo, compreso l'individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e l'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare.

Tutti gli oneri economici previsti o imprevisi che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così come gli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti saranno sempre a carico dell'Appaltatore.

In casi di inosservanza della normativa o una sua non diligente applicazione, ferme restando le disposizioni di legge eventualmente applicabili, in ogni caso l'Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa idonea per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilità che si provocherà un danno all'ambiente, agire immediatamente con atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno

ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione degli interventi appaltati per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

o Raccolta rifiuti prodotti direttamente dalla Committente

Parte dell'attività di manutenzione dell'infrastruttura autostradale e degli impianti annessi può essere svolta direttamente da personale della Committente. Per i rifiuti derivanti da tale attività, sono state predisposte opportune aree per il deposito temporaneo dei rifiuti, direttamente gestite da parte della Direzione di Tronco competente.

Per i rifiuti depositati dalla Committente presso i citati depositi temporanei, l'Appaltatore sarà chiamato, secondo le scadenze temporali previste dalla normativa o secondo il raggiunto limite quantitativo previsto dalla legge, a prelevare i rifiuti e ad effettuare la richiesta attività di trasporto presso l'impianto di conferimento indicato per il loro recupero o smaltimento. Nei casi in cui, durante lo svolgimento dell'appalto, i predetti siti non fossero più disponibili (per ragioni tecniche o per sopravvenute disposizioni di legge e/o regolamentari oppure amministrative, di rilevanza nazionale o regionale), l'Appaltatore dovrà prontamente attivarsi per individuare nel più breve tempo possibile altri siti di conferimento, fornendone tempestiva comunicazione alla Committente.

Resta ferma la facoltà da parte dell'Appaltatore di modificare, sostituire ovvero integrare gli impianti di conferimento indicati previa la necessaria verifica dei titoli abilitativi di detti siti ed espressa autorizzazione da parte della Committente.

Resta inteso che, in tali fattispecie, la Committente viene qualificata quale "Produttore del rifiuto".

Con l'accettazione del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dichiara di essere in possesso delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti per il trasporto di rifiuti speciali ai sensi dell'art.212 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Altresì l'Appaltatore dovrà, ai fini del trasporto e smaltimento dei rifiuti, osservare le disposizioni in vigore ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

In particolare, l'Appaltatore dovrà:

- A) fornire alla Committente nella persona del RUP/Responsabile di Fase/DEC dell'Accordo Quadro copia del certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art.212 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- C) fornire, prima dell'inizio del servizio, alla Committente nella persona del RUP/Responsabile di Fase/DEC dell'Accordo Quadro, copia delle autorizzazioni

atte al trasporto delle tipologie dei rifiuti oggetto del presente Contratto, nonché copia delle autorizzazioni relative ai Centri di stoccaggio e smaltimento interessati.

D) Accompagnare ogni carico di rifiuti da formulario di identificazione conforme al decreto del Ministero dell'Ambiente 1° aprile 1998 n. 145 e/o Documento di trasporto, nei casi consentiti dalla legge.

E) Trasmettere alla Committente nella persona del RUP/Responsabile di Fase/DEC dell'Accordo Quadro, la quarta copia del formulario controfirmata anche dall'impianto di destinazione del rifiuto, nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

F) Provvedere affinché le caratteristiche tecniche dei mezzi, delle attrezzature e dei contenitori da impiegare nell'espletamento del servizio corrispondano ai criteri individuati nelle leggi e regolamenti vigenti in materia.

G) Rendersi attiva nel monitorare le scadenze delle autorizzazioni di trasporto e dei Centri di stoccaggio e di smaltimento utilizzati per il trattamento dei rifiuti ed inviare la nuova autorizzazione alla Committente nella persona del RUP/Responsabile di Fase/DEC dell'Accordo Quadro.

Nel caso in cui le leggi future dovessero modificare il sistema giuridico vigente in materia di gestione dei rifiuti l'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà responsabile dell'adeguamento delle procedure di gestione alle nuove norme, sollevando la Committente da qualunque responsabilità al riguardo. Altresì, l'Appaltatore dovrà con immediatezza darne comunicazione alla Committente nella persona del RUP/Responsabile di Fase/DEC dell'Accordo Quadro.

*(Nel caso in cui il rifiuto richieda una classificazione in regime ADR)*

L'eventuale classificazione in regime ADR di un rifiuto, implica che il servizio dovrà essere svolto altresì nel rispetto della normativa in materia di trasporto su strada di merci pericolose. L'Appaltatore dovrà pertanto impiegare veicoli idonei al tipo di sostanza pericolosa trasportata; ed il personale coinvolto nel trasporto, sia il conducente sia l'addetto al carico e scarico della merce, dovrà essere in possesso di idonea formazione professionale nel rispetto della normativa in materia.

Sia i veicoli che il personale dell'Appaltatore dovranno essere in possesso dell'equipaggio generale ed individuale prescritti dalle norme ADR.

Il servizio di trattamento (recupero e/o smaltimento) dovrà essere effettuato, a cura e con piena assunzione di responsabilità da parte dell'Appaltatore, esclusivamente presso impianti di recupero e/o smaltimento muniti di autorizzazione in corso di validità rilasciata dalla Regione, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il recupero/smaltimento da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in base alla tipologia di rifiuti.

Devono essere osservate da parte della Contraente e fatte da questa osservare ai propri dipendenti, nonché agli eventuali collaboratori, tutte le disposizioni in materia di sostanze pericolose in conformità al Regolamento CE n. 1272/2008 e al D.Lgs. 81/08. Dovranno essere osservate e fatte osservare tutte le disposizioni in materia di trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Per ogni giorno di mancato adempimento delle prestazioni previste al presente articolo verrà applicata una penale pari allo 0,1% dell'importo totale del Accordo Quadro.

In caso di avvenuta violazione da parte dell'Appaltatore agli obblighi di legge sopra descritti, la Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni. /

Per l'elenco completo dei codici CER da smaltire e delle relative prestazioni economiche si rimanda all'Allegato "Elenco Prezzi CER".

All'Appaltatore è precluso l'utilizzo delle aree adibite a deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione dell'infrastruttura autostradale e degli impianti annessi svolta direttamente dalla Committente.

In via del tutto eccezionale, per motivate esigenze, la Direzione di Tronco competente può decidere di concedere in comodato gratuito, tramite la stipula di un apposito contratto, un'area specifica presso i Posti di Manutenzione, ben individuata ed isolata rispetto alle competenze della Committente che rimarrà del tutto estranea all'attività ivi gestita dall'Appaltatore.

L'Appaltatore, dunque, sarà pienamente responsabile della corretta gestione dell'area concessa secondo le prescrizioni stabilite nel citato contratto di comodato.

## **Articolo 22 "OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE IN MATERIA AMBIENTALE"**

L'Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto di tutta la normativa vigente in materia è obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni riportate all'interno del Capitolato speciale d'Appalto, in tema di gestione dei residui da lavorazione e dei rifiuti, in tema di gestione delle terre e rocce da scavo e in generale in materia di inquinamento ambientale, adempiendo altresì a tutte le eventuali prescrizioni che in corso d'opera verranno disposte da parte degli Enti competenti, dalla Direzione Lavori/DEC e dal Committente.

L'Appaltatore è obbligato a svolgere e programmare le lavorazioni secondo le disposizioni normative ed operative riportate nei predetti documenti, all'interno dei quali sono altresì disciplinate le eventuali penali per il mancato rispetto delle relative previsioni.

Gli oneri economici connessi al presente articolo, e alle disposizioni ivi riportate, sono da intendersi compresi nel corrispettivo di appalto.

### **Articolo 23 “PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI”**

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione degli interventi, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo occupati nell'esecuzione degli interventi costituenti oggetto del contratto – e se cooperative anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

Il Committente provvederà alle verifiche di cui all'art. 119, comma 7 del Codice.

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del Codice.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 11, comma 6 del Codice.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, sull'importo netto progressivo delle prestazioni riferite a ciascun contratto attuativo, verrà operata una ritenuta dello 0,50 per

cento dell'importo stesso; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo o di regolare esecuzione verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l'Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all'art. 119 del Codice, lo stesso Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l'Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l'Appaltatore.

#### **Articolo 24 “PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI – PIANI DI SICUREZZA”**

All'atto della consegna degli interventi riferiti al singolo Contratto Attuativo, l'Appaltatore dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura, presenti nell'area di lavoro, al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di ciò si darà atto nel verbale di consegna delle prestazioni.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, in particolare, ai D.P.R. n. 302 /1956, n. 303/1956 (per la parte non abrogata), D.P.R. n. 320/1956 (per la parte non abrogata), L. n. 123/2007 (per la parte non abrogata), D. Lgs. N. 81/2008 ss.mm.ii.

L'appaltatore è, inoltre, tenuto a adempiere alle disposizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati.

L'Appaltatore è altresì obbligato:

- a portare a conoscenza di tutti i propri dipendenti del Piano di sicurezza e Coordinamento ed a trasmetterne copia ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori;
- a fare e osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra;

- a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare, nonché il tesserino di riconoscimento previsto dal D. Lgs. N. 81/2008 s.m.i.;
- a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera – propri e/o di eventuali subappaltatori e subcontraenti - siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- ad informare immediatamente la Direzione Lavori, il DEC ed il Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge; ad organizzare, per l'addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di formazione antincendio e per la sicurezza dei depositi dei carburanti e dei liquidi infiammabili.

La Direzione Lavori, il DEC ed il Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori e, in generale, tutti i soggetti a qualsiasi titolo incaricati dalla Committente di verificare lo stato dell'appalto e l'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali in materia di sicurezza, hanno facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.

Entro 30 (trenta) giorni dall'affidamento del singolo Contratto Attuativo e, comunque, prima della consegna degli interventi di cui ai singoli ODL, l'Appaltatore redige e consegna alla Committente, tramite la Direzione Lavori o il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), il Piano Operativo di Sicurezza (POS) corredato da eventuali proposte di modificazione e integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, redatto dal Committente.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ovvero il DUVRI formano parte integrante del presente documento e le loro gravi e ripetute violazioni da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dello stesso, ne costituiranno causa di risoluzione ai sensi del successivo articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

I requisiti dei dispositivi a protezione del cantiere – ove previsti – sono meglio specificati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

## **Articolo 25 “PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA”**

In tutti i casi in cui siano accertate dal Committente, anche nella persona del Direttore dei Lavori, dal DEC, ovvero dal Responsabile Lavori o dal Coordinatore per la sicurezza o, più in generale, da tutti i soggetti a qualsiasi titolo incaricati dalla Committente di verificare lo stato dell'appalto e l'assolvimento di tutti gli obblighi in materia di sicurezza, violazioni da parte dell'Appaltatore o di eventuali subappaltatori/subcontraenti, degli obblighi contrattuali e di legge in materia di sicurezza nello svolgimento dei lavori e/o dei servizi, con situazioni di pericolo grave ed imminente ovvero in caso di “non conformità significative” così come previsto dal CSA, gli stessi saranno immediatamente sospesi. Il Committente potrà inoltre sospendere le autorizzazioni a manovre degli operatori presenti per la durata che si riterrà opportuna, imporre la risoluzione immediata della non conformità e la risoluzione delle cause che l'hanno generata, verificandone l'avvenuta attuazione.

Al registrarsi di ulteriori ripetute non conformità, fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di provvedere alla risoluzione immediata delle non conformità rilevate, il Committente potrà richiedere all'Appaltatore la presentazione di un Piano di adeguamento con le azioni correttive e migliorative del sistema di gestione e vigilanza sulla sicurezza che l'Appaltatore dovrà assumere per evitare il ripetersi delle non conformità rilevate, eliminando le cause di base che hanno originato le anomalie.

Nelle more di tutte le azioni previste dal Piano, l'esecuzione degli interventi potrà, ad insindacabile giudizio del Committente, essere sospesa, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcunché in termini di oneri economici né di slittamento dei termini contrattuali.

La Committente, anche nella persona del Direttore Lavori, del DEC, ovvero del Responsabile dei Lavori, del CSE o, più, in generale di tutti i soggetti a qualsiasi titoli incaricati di verificare lo stato dell'appalto e l'assolvimento di tutti gli obblighi in materia di sicurezza, potrà procedere in ogni caso ad effettuare visite ispettive a campione e anche senza alcun preavviso a verificare l'attuazione delle misure previste dal Piano.

Qualora i lavori e/o i servizi vengano sospesi a norma del presente articolo, la Committente si riserva, nelle more della sospensione, di far eseguire, in tutto o in parte, le prestazioni previste dal contratto attuativo all'ulteriore operatore

economico aggiudicatario del presente Accordo Quadro, senza che l'appaltatore possa avere a riguardo nulla ad eccepire o pretendere né in termini economici, né di slittamento dei termini contrattuali.

Il Committente si riserva, inoltre, di disporre la risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., dell'accordo quadro e/o dei singoli contratti attuativi, qualora dovessero di nuovo emergere situazioni di non conformità (analoghe alle precedenti o comunque della stessa gravità) e, in ogni caso, in caso di violazioni delle norme del D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii., artt. 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), e 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento), nonché di tutte le disposizioni contrattuali e di legge in materia di sicurezza, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

L'appaltatore uscente non potrà avere a riguardo nulla ad eccepire o a pretendere. A tali fini, il Direttore dei Lavori/DEC nonché gli organi competenti all'effettuazione dei controlli segnalano i relativi esiti al Committente ai fini dell'accertamento delle cause di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà infine comunicare al Coordinatore della Sicurezza ed alla Direzione Lavori/DEC le situazioni di potenziale pericolo e dei "quasi infortuni".

#### o CONTRIBUTO "SICUREZZA"

Il Committente intende promuovere, con ogni sforzo possibile, la salute e la sicurezza dei lavoratori e favorire l'attuazione, da parte dell'Appaltatore, di azioni e misure integrative in materia rispetto a quanto già previsto dagli obblighi di Legge e di Contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Eventi di sensibilizzazione nei confronti delle maestranze;
- Programmi di Comunicazione e motivazionali che incoraggino comportamenti virtuosi;
- Programmi di Formazione integrativa e continuativa attraverso anche tecnologie e modalità innovative;
- Programmi di Health & Welfare;
- Definizione di metodologie e tecnologie innovative in ambito HSE.

A tal proposito, il Committente prevederà, nel corso della vigenza contrattuale, l'erogazione di un contributo economico in favore dell'Appaltatore qualora,

l'indice di frequenza infortuni dell'affidamento, soddisfi le condizioni stabilite nel seguito.

Il suddetto indice sarà determinato considerando la sommatoria degli infortuni e delle ore lavorate di tutte le imprese esecutrici coinvolte nel servizio (appaltatore e subappaltatori) ad esclusione del personale tecnico amministrativo impiegato in cantiere o nelle sedi distaccate.

La valutazione dell'indice verrà effettuata a partire dai 12 mesi successivi alla data di inizio di validità dell'AQ e verrà replicata nei successivi 12 mesi; l'entità massima del contributo economico erogabile è pari al 5% dell'importo consuntivato nel periodo di riferimento (12 mesi).

Il premio verrà erogato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 0% per  $If \geq 5$
- 50% per  $1 < If < 5$
- 100% per  $If \leq 1$

Ai fini del riconoscimento della suddetta premialità, sia parziale che totalitaria, il numero di infortuni gravi e gravissimi dovrà essere pari a 0.

Si precisa che, per infortunio "grave" si intende un infortunio comportante una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, Ovvero se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Per infortunio "gravissimo" si intende un infortunio comportante una malattia certamente o probabilmente insanabile, La perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

L'Appaltatore si obbliga a destinare e investire l'interezza delle somme provenienti dal Contributo Sicurezza in oggetto, di cui ai precedenti cpv, per la costituzione e/o l'implementazione di strumenti di Welfare Aziendale a servizio dei propri dipendenti. In tal senso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere messi a disposizione in favore dei propri dipendenti, da parte dello stesso Appaltatore, benefit, premi di risultato ed in generale iniziative, beni e servizi a sostegno al reddito per accrescere il potere di spesa, la salute e il benessere dei medesimi lavoratori.

## **Articolo 26 “ATTIVITA’ DI AUDIT”**

Durante l’esecuzione dei singoli Contratti Attuativi, fermi restando i compiti e le responsabilità del Direttore dei Lavori/Direttore Esecutivo del Contratto, del Responsabile dei Lavori/Responsabile Unico del Progetto/Responsabile della fase esecutiva/ del Coordinatore pe la Sicurezza in fase di Esecuzione e delle ulteriori figure previste dalla legge e dal contratto, il Committente si riserva la facoltà, previo congruo preavviso fornito all’Appaltatore, di svolgere attività di audit - tramite proprio personale ovvero società/soggetti terzi all’uopo incaricati - al fine di accertare l’applicazione e il rispetto dei Sistemi di gestione applicati dal Committente.

A tal fine, l’Appaltatore consentirà al personale ovvero alle società/soggetti terzi incaricati dal Committente l’accesso ai locali e ai luoghi pertinenti nonché l’accesso alla documentazione rilevante ai fini di detto accertamento.

Per i medesimi fini, durante il normale orario lavorativo e previo ragionevole preavviso, il Committente si riserva altresì il diritto di esaminare, per consultazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti, documenti, corrispondenza, libri, fogli presenze, libri contabili e registri nonché altro materiale dell’Appaltatore afferente all’oggetto dell’appalto.

L’Appaltatore dovrà assicurare al personale incaricato dal Committente che le attività di audit si svolgano in sicurezza.

Il Committente si impegna a rendere edotto l’Appaltatore delle risultanze dell’attività svolta e, in caso di riscontro di eventuali non conformità, si riserva il diritto di applicare le azioni ritenute opportune in conformità alle disposizioni di legge, di contratto e di capitolato.

## **Articolo 27 “MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE”**

Le modifiche contrattuali sono disciplinate dall’art. 120 del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.

Sono ammesse ai sensi del comma 5 dell’art. 120, nell’esclusivo interesse della Committente ed alle stesse condizioni previste dal contratto, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore dei Lavori/DEC, autorizzate dal Responsabile Unico del

Procedimento/Responsabile della fase di esecuzione ed approvate dalla Committente, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi dell'art. 120, comma 6.

A titolo esemplificativo rientrano tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120, comma 6, suindicato, le disposizioni relative a:

- utilizzo di materiali, componenti e tecnologie che determinino miglioramenti della funzionalità o della qualità dell'opera o di sue parti. (valore massimo 5% importo complessivo dell'accordo quadro);
- rinvenimenti non prevedibili nella fase progettuale inerenti alla natura dei beni sui quali si interviene, tra cui rientrano i rinvenimenti di interferenze non censite a carattere abusivo ovvero che abbiano subito modifiche tra la data di pubblicazione della gara e quella di esecuzione degli interventi. (valore massimo 5% importo complessivo dell'accordo quadro);
- interventi disposti dal direttore dei lavori/DEC per risolvere aspetti di dettaglio. (valore massimo 3% importo complessivo dell'accordo quadro);
- maggiorazioni ovvero riduzioni di quantità, con riflessi sull'importo di appalto, con riferimento ad attività già ricomprese nell'ambito dell'appalto medesimo, ovvero nel caso di attività complementari o accessorie, ed esclusivamente in riferimento ai prezzi oggetto di gara. (valore massimo 8% importo complessivo dell'accordo quadro).
- Modifiche di dettaglio relative all'adeguamento dei raccordi dei dispositivi di sicurezza con le barriere o con i manufatti esistenti potranno rendersi necessarie in relazione alla possibilità, concessa all'appaltatore, di fornire dispositivi di ritenuta individuati da quest'ultimo in relazione ai criteri prestazionali o di equivalenza previsti nel progetto esecutivo. Nello specifico il Direttore Lavori solo a completamento dei singoli tratti funzionali potrà effettuare un'analisi di dettaglio basata su rilievi puntuali delle geometrie e dello stato dei manufatti esistenti per definire, in ragione della specificità delle opere realizzate, gli idonei elementi di transizione. (valore massimo / 5 / ... % dell'importo complessivo del contratto).
- Variazioni degli oneri della sicurezza potranno determinarsi stante l'impossibilità di stabilire a priori con esattezza la collocazione temporale dell'appalto sulla rete. È possibile, infatti, che l'esecuzione delle attività venga ad essere collocata in un periodo temporale caratterizzato da flussi

di traffico eccedenti rispetto ai valori medi di traffico giornaliero ovvero che si verifichi la contemporanea presenza di più cantieri sulla stessa tratta. Il ricorrere di tali circostanze potrà richiedere speciali coordinamenti della sicurezza necessari a rendere compatibili le cantierizzazioni con il mutato contesto ove si svolgono le attività. Analogamente, eventi incidentali di particolare rilevanza potranno determinare modifiche alle modalità di cantierizzazione. In tali circostanze, ai sensi dell'allegato XV, p. 2.3.3, D. Lgs. n. 81/2008, il CSE procederà all'aggiornamento dei contenuti del Piano e dei relativi oneri della sicurezza. (valore massimo 5% dell'importo complessivo dell'accordo quadro).

Si specifica che i valori massimi parziali riportati nell'ambito delle singole tipologie di modifiche elencate dalla lettera A) alla lettera D) possono essere esercitati, anche in combinazione tra loro, nel rispetto del limite complessivo del 10 % dell'importo totale del contratto di appalto.

Non sono considerate sostanziali le modifiche di cui all'art. 120, comma 7 del Codice.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tale caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 "REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO", nel caso sopravvengano, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata propone tempestivamente al RUP/Responsabile della fase di esecuzione, istanza di rinegoziazione per l'adeguamento del Contratto all'equilibrio originario. L'istanza, a pena di inammissibilità, deve fornire idonea documentazione a comprova delle ragioni e dell'entità della suddetta rilevante alterazione dell'equilibrio originario del Contratto subita dall'appaltatore medesimo.

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 9 del Codice, le Parti consensualmente stabiliscono che, in nessun caso, sarà considerata rilevante un'eventuale

alterazione dell'equilibrio originario del Contratto, derivante dalle cause sopra richiamate, se inferiore al 20 per cento del valore contrattuale.

L'istanza di rinegoziazione non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi.

Resta fermo quanto previsto dall'Art. 9 del Codice.

## **Articolo 28 “SUBAPPALTI - SUBCONTRATTI”**

/ L'Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività prevista in appalto. /

/ L'Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potrà richiedere il subappalto delle prestazioni ricadenti nelle seguenti attività:

.....

*(Solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara)*

Il subappalto delle attività oggetto del presente contratto è disciplinato dall'art. 119 del Codice.

L'Appaltatore potrà richiedere il subappalto delle attività previste nel presente Accordo, ove ricomprese all'interno dei singoli contratti attuativi.

Ferma restando la categoria/attività prevalente, che rimane quella individuata al precedente articolo 4, resta espressamente inteso che l'importo delle prestazioni subappaltabili verrà conteggiato in rapporto al singolo contratto attuativo e non in rapporto all'importo stimato nel presente accordo quadro.

Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 119, comma 17, le Parti stabiliscono che le attività autorizzate in subappalto possono formare oggetto di un ulteriore livello di subappalto. Ai fini della relativa autorizzazione da parte del Committente si applicano le medesime disposizioni previste per il subappalto.

É assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il subappalto o il cottimo, anche parziale, di attività oggetto dell'appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte del Committente, in riferimento al singolo contratto attuativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del Codice e secondo le modalità di cui al presente articolo. Il suddetto

divieto e le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso in cui le prestazioni affidate in subappalto siano oggetto di ulteriore subappalto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 6.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione delle attività, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore, anche nel caso in cui non abbia a ciò provveduto la Direzione Lavori, sarà comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente documento, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere.

L'Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.

Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell'intero lavoro appaltato e/o parti del medesimo.

Le autorizzazioni verranno rilasciate dal Committente su richiesta, previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore dell'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice del possesso dei requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione delle attività ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Le autorizzazioni al subappalto dovranno essere richieste dall'Appaltatore esclusivamente tramite la formulazione di apposite istanze da far pervenire all'indirizzo PEC della Direzione di Tronco competente:  
.....

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in appresso - l'Appaltatore dovrà produrre quanto segue:

- a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata e l'importo dei lavori o delle parti di lavori ovvero i servizi o le parti di servizio da subappaltare o da dare in cottimo e i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;
- b) contratto di subappalto o di cottimo, che dovrà evidenziare, i costi della sicurezza e della manodopera, relativi all'attività subappaltata, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, nonché contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma.

Unitamente al contratto di subappalto dovrà essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Appaltatore la corresponsione dei costi della sicurezza e della mano d'opera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso, come previsto dall'art. 119, comma 12, del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee indicazioni (in parti-colare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto del citato limite. Sempre nel rispetto dell'art. 119, comma 12, l'Appaltatore dovrà, altresì, garantire che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto - qualora quest'ultime coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale – rispetti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro; altresì, nel caso in cui le attività non riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti, si richiede al subappaltatore una dichiarazione di applicazione dei minimi salariali relativi al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di riferimento, parametrato rispetto ai minimi tabellari ministeriali

- c) dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;
- d) documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria del subappaltatore (SOA, etc.) in relazione alla prestazione subappaltata;
- e) dichiarazione, da rendere secondo l'allegato fac-simile, nella quale l'Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale in capo all'impresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i auto-nomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 ss.mm.ii.;
- f) in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto costitutivo del Consorzio;
- g) dichiarazione resa dai soggetti dell'impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, circa l'esistenza di familiari conviventi e indicazione delle generalità, ivi compreso il codice fiscale, degli stessi;
- h) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell'impresa subappaltatrice attestanti:
  - 1. per l'impresa, per sé e per tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, l'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dallo stesso art. 94;
  - 2. l'eventuale esistenza del collegio sindacale e generalità dei relativi membri, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, l'eventuale esistenza dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001 e indicazione delle generalità dei relativi membri;
  - 3. in caso di consorzi o società consortili, l'esistenza di consorziati che detengano, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;
  - 4. in caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, le generalità dei

soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'Impresa;

5. la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
6. qualora ne ricorrano le condizioni – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187:
  - i. la composizione societaria; in caso di società personali aventi come socio una società di capitali, la composizione societaria del socio;
  - ii. l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero, quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione;
  - iii. l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio dell'autorizzazione al subappalto, l'ingresso in cantiere della ditta subappaltatrice, è subordinato alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs n. 81/2008 ss.mm.ii. e alla verifica di quanto previsto dall'articolo 26 comma 1, del D.Lgs. 81/2008 "Idoneità tecnico professionale dell'appaltatore".

Si precisa infine che:

- in ossequio a quanto previsto al precedente articolo “PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI” l'Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovrà trasmettere alla Direzione Lavorio il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), prima dell'inizio delle attività ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dalla Direzione Lavori stessa o dal Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale riguardo si evidenzia che l'Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le

prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ex art. 119, commi 6 e 7 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 6 dell'art. 119 del Codice;

- l'Appaltatore provvederà a trasmettere mensilmente alla Direzione Lavori o il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) gli stati di avanzamento dei Lavori o la documentazione alternativa adottata, attestante l'ammontare delle lavorazioni contabilizzate nel periodo per ogni singolo subappalto;
- Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dei lavori o il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
  - verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice;
  - controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
  - provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del codice;
- l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 – qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'Impresa subappaltatrice o cottimista e conseguentemente dovrà inviare una dichiarazione recante la conferma o l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Dovrà inoltre essere tempestivamente comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi dell'Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovrà essere corredata

da documento legale comprovante l'intervenuta modificazione nonché dall'eventuale nuova documentazione necessaria;

- dell'avvenuta conclusione del subappalto o cottimo – fermo restando l'importo autorizzato – dovrà essere data tempestiva notizia al Committente, con l'indicazione del relativo importo finale;
- l'Appaltatore dovrà esporre, all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell'iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A. qualora ne ricorrano le condizioni.

Resta inteso che le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso in cui le prestazioni affidate in subappalto siano oggetto di ulteriore subappalto.

#### o SUBCONTRATTI

Nel caso di subcontratti che prevedano l'impiego di manodopera in cantiere il Committente, a seguito di comunicazione da parte dell'Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente, rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d'atto al cui rilascio è condizionato l'accesso in cantiere da parte dei sub-contraenti.

Le comunicazioni relative ai subcontratti dovranno essere trasmesse all'Appaltatore esclusivamente tramite l'indirizzo PEC della Direzione di Tronco: ..... /

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

- nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;
- copia del contratto, che dovrà prevedere il costo della sicurezza relativa all'attività sub affidata e contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii., con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma;

- descrizione delle attività che verranno effettuate con l'indicazione della relativa incidenza percentuale della manodopera relativamente alle attività di cui all'art. 119, comma 2 del Codice;
- dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
- dichiarazione, da rendere secondo l'allegato fac-simile, nella quale l'Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale in capo all'impresa esecutrice, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornito-re/i in opera secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 ss.mm.ii.

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio della presa d'atto, l'ingresso in cantiere della ditta subcontraente, è subordinata alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. e alla verifica di quanto previsto dall'articolo 26 comma 1, del D.Lgs. 81/2008 "Idoneità tecnico professionale dell'appaltatore".

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione lavori o al Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto. Dovrà altresì trasmettere, ai sensi dell'art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i, alla Direzione Lavori, il contratto, che dovrà riportare, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola e le condizioni di cui al precedente punto 2).

### **Articolo 29 "RISERVE DELL'APPALTATORE"**

Fatto salvo quanto previsto nella normativa e nei documenti contrattuali, si precisa quanto segue.

Le riserve dovranno essere riferite allo specifico contratto attuativo le cui attività sono oggetto di contestazione e svilupparsi nell'ambito della contabilità afferente al relativo contratto attuativo: non potranno essere prese in considerazione doglianze e/o riserve e/o richieste formulate o riferite genericamente all'accordo quadro.

Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che l'appaltatore intenda sollevare in

ordine alla contabilità delle prestazioni affidate e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente, direttamente o indirettamente ad ogni specifico contratto attuativo, dovranno essere formulate per iscritto a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare pregiudizio per l'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve devono essere sempre iscritte anche nel Registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

Se l'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione la precisa quantificazione delle somme cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Non è ammessa, a pena di inammissibilità, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti “fatti continuativi”, è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un SAL ed il successivo, degli importi cui l’Appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del “fatto continuativo” stesso. Il registro di contabilità è firmato dall’Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l’Appaltatore, pur regolarmente invitato a sottoscrivere il Registro di Contabilità, non si presenti o non lo firmi, questi è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel medesimo Registro e le Riserve da iscrivere o iscritte decadranno automaticamente, diventando inammissibili e non rivendicabili in alcuna altra sede.

Il Direttore dei lavori/DEC, nei successivi (30) trenta giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate o non confermate secondo le medesime modalità, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non potranno essere reclamati e fatti valere dall’appaltatore in alcuna sede; i fatti registrati si intendono definitivamente accertati.

Ove il Direttore dei Lavori/DEC registri delle quantità in partita provvisoria sui libretti e, di conseguenza, sugli ulteriori documenti contabili, l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.

All’atto della firma del conto finale delle attività, l’appaltatore non può iscrivere Riserve per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel Registro di Contabilità durante lo svolgimento delle attività e deve confermare le Riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi

degli articoli 210, 211 e 212 del Codice. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le Riserve già formulate nel Registro di Contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato e le riserve si intendono decadute. L'appaltatore può iscriverne in sede di conto finale Riserve nuove esclusivamente se esse abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultimo stato di avanzamento e il conto finale. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP/Responsabile di Fase/DEC, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 210, 211 e 212 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di collaudo/verifica di conformità. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di collaudo, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di collaudo, e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra il conto finale e il certificato di collaudo/verifica di conformità.

All'esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 210, 211 e 212 del Codice cui si fa specifico rinvio.

L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori o del Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle attività, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti contabili.

### **Articolo 30 “COLLAUDO E GARANZIE”**

Le opere oggetto dei singoli interventi affidati sono soggette al collaudo ovvero al certificato di regolare esecuzione, nonché alla verifica di conformità, per la parte relativa ai servizi, ai sensi dell'art. 116 del Codice e dell'All. II.14 del Codice.

L'Appaltatore si adopererà per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformità in tempi congrui secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto di cui all'Allegato “A”.

Detta verifica può avvenire, a discrezione della Committente, presso la sede dell'Appaltatore, presso i locali della Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest'ultime destinatarie della prestazione.

La verifica di conformità non esonera l'Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un'accettazione tacita da parte della Committente.

Le Parti espressamente convengono, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, che il certificato di regolare esecuzione e di verifica di conformità verranno emessi nei termini di cui all'art. 116, comma 2 del Codice e dell'All. II.14 del Codice.

### **Articolo 31 “MANUTENZIONE”**

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio ovvero fino a che non sia intervenuta l'emissione del certificato di regolare esecuzione o il certificato di verifica di conformità degli interventi affidati, la manutenzione e la custodia di quanto eseguito sono a cura e spese dell'Appaltatore il quale vi provvederà senza portare in alcun modo turbamento al traffico e, comunque, con il rispetto delle norme a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica e delle prescrizioni del Committente, restando al riguardo a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità sia civile che penale.

Si precisa altresì che il Committente potrà procedere alla presa in consegna anticipata degli interventi eseguiti in virtù di ogni Contratto Attuativo, anche per singoli tratti.

L'Appaltatore accetta espressamente che, in tale evenienza, lo stesso avrà comunque l'onere della manutenzione ordinaria di quanto realizzato fino al collaudo provvisorio dei lavori ovvero fino a che non sia intervenuta l'emissione del certificato di regolare esecuzione o il certificato di verifica di conformità degli interventi affidati.

Per tutto il periodo compreso tra l'esecuzione e l'emissione dei certificati di cui all'art. 116 del Codice, e salve le maggiori ed ulteriori responsabilità sancite dagli artt. 1667 e 1669 c.c., l'Appaltatore è quindi garante delle opere eseguite la cui manutenzione dovrà essere effettuata tempestivamente e con ogni cautela,

provvedendovi senza che occorranza inviti da parte della Direzione Lavori o del Direttore Esecutivo del Contratto (DEC).

Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori o dal Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

### **Articolo 32 “PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE – BREVETTI”**

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione dei singoli interventi affidati. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti dall'Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.

Conseguentemente l'Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne la Committente, anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l'uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all'estero diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d'autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.

L'impresa assume ogni responsabilità, nel caso di vendita o di locazione di materiale, per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi) e diritti d'autore.

L'impresa, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti della Committente in relazione al materiale fornito o in relazione al suo uso e quindi tiene indenne la

Committente delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato. La Committente assume l'obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, l'impresa del verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalità. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che il materiale fornito presenti elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, con-seguentemente, il suo uso venga vietato o divenga comunque impossibile, la Committente ha facoltà di richiedere all'impresa, che ne deve sostenere gli oneri:

- di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, il consenso alla continuazione dell'uso, da parte della Committente, del materiale cui si riferisce il diritto di esclusiva accertato dal giudice;

oppure

- di ritirare il materiale, risolvendo il contratto.

Rimane fermo il diritto da parte della Committente al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione.

La facoltà di cui al precedente comma, a giudizio della Committente, può essere anche esercitata non appena promossa l'azione di contraffazione ovvero quando questa, sentita l'impresa, possa trovare validi motivi per essere iniziata.

### **Articolo 33 “IMPEGNO DI RISERVATEZZA”**

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc., che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire il Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.

### **Articolo 34 “MANLEVA”**

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna a garantire e manlevare il Committente da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del presente accordo e dei singoli contratti attuativi emessi in ragione del medesimo accordo, direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o comportamenti dell'Appaltatore stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa derivata al Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dall'Appaltatore, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e delle norme di legge e regolamentari di cui al presente accordo.

### **/Articolo 35 “AVVALIMENTO”**

Ai sensi dell'articolo 104 del Codice, l'Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa ..... alle condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara e altresì al presente atto.

/ Secondo quanto previsto nel bando di gara, ai sensi dell'art. 104 co. 11 del Codice, i seguenti compiti essenziali saranno svolti direttamente dall'Appaltatore..... /

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, del Codice o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione

della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'attività dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti: a tal fine è obbligato a garantire l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 104, comma 7 del Codice, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera l'avvalimento. Altresì, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 104, comma 9, del Codice, la committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'appaltatore.

A tal fine il Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile della fase di esecuzione accerta in corso d'opera, coadiuvato dal direttore dei lavori/DEC, che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

### **Articolo 36 “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”**

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. dell'accordo quadro nel suo complesso ovvero del singolo contratto attuativo, previa dichiarazione del Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed

obblighi a carico dell'Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione – Rifiuti, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Subappalti – Subcontratti, /Articolo Avvalimento/ Articolo Codice Etico; modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Policy Anticorruzione;

Il Committente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro e/o lo specifico contratto attuativo, ai sensi dell'art. 122 del Codice se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'accordo Quadro e/o lo specifico contratto attuativo possono inoltre essere risolti per grave inadempimento degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente accordo quadro ovvero all'interno dei singoli contratti attuativi da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Il Direttore dei lavori/DEC, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del periodo che precede, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, il Committente, su proposta del RUP/Responsabile della fase esecutiva, dichiara risolto l'Accordo Quadro e/o lo specifico contratto attuativo con atto scritto comunicato all'appaltatore. A tale proposito, le parti convengono

che costituisca fattispecie di grave inadempimento (i) la mancata sottoscrizione anche di un solo Contratto Attuativo da parte dell'Appaltatore (ii) il superamento dell'ammontare complessivo delle penali della percentuale del 10% dell'importo del contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni dei singoli contratti attuativi sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contrattuali, al di fuori di quanto previsto dalla precedente disposizione relativamente alla risoluzione per grave inadempimento tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il direttore dei lavori/DEC gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, il Committente risolve il contratto attuativo, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Il Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro e/o lo specifico contratto attuativo:

- a) in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla gara dell'appaltatore nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e del singolo contratto attuativo;
- b) per la cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la Concessionaria/il Committente.

Il Committente, inoltre, procede con la risoluzione del presente Accordo Quadro e/o del singolo contratto attuativo, ai sensi dell'art. 122, comma 2, del Codice quando:

- 1) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- 2) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all'art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice.

Il committente procede altresì alla risoluzione del presente Accordo Quadro e/o del singolo contratto attuativo nel caso in cui l'Appaltatore si trovi in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale o qualora sia in corso un procedimento per

la dichiarazione di una di tali situazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 124 commi 4 e 5 del Codice;

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei singoli contratti attuativi, per colpa dell'Appaltatore, il Committente avrà diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi, e legittimerà quest'ultimo ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo "GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE".

Ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 122 del Codice e dell'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

□ La dichiarazione di risoluzione del contratto verrà notificata dal Committente all'Appaltatore mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l'indicazione del termine entro il quale l'Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Committente.

□ In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista all'interno del contratto attuativo per il ritardo nell'ultimazione dell'intera attività appaltata, da applicarsi su quanto dovuto all'Appaltatore.

Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata.

La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.

□ Il Committente, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto attuativo, stabilisce, con un preavviso di 20 (venti) giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori e degli ulteriori interventi già eseguiti nonché dell'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Committente.

La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l'Appaltatore.

Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l'assistenza di due testimoni.

□ Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisorie ed i materiali a piè d'opera.

L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare.

Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente.

Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore.

□ Il Committente, per tutto quanto rilevato dall'Appaltatore ai sensi della disposizione che precede, riconoscerà a quest'ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti nello specifico contratto attuativo; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo.

Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all'Appaltatore alcun altro compenso.

□ Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.

□ In tutti i casi di risoluzione del Contratto attuativo per inadempimento dell'Appaltatore, il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo "TEMPISTICA DELL'APPALTO" così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all'articolo "CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE". In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del contratto attuativo, fatto salvo quanto dovuto dall'Appaltatore al Committente, a qualsiasi titolo, che sarà oggetto di preventiva compensazione. Resta fermo quanto stabilito dall'Art. 122, comma 6, del Codice.

Le parti concordano che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte del committente non potrà mai essere invocato dall'Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il committente dovesse sopportare per fatto dell'Appaltatore.

Si specifica che in caso di risoluzione del presente accordo quadro, tutti i contratti attuativi pendenti alla data di risoluzione dovranno ritenersi risolti con effetto immediato, fatta salva indicazione contraria formalmente espressa in relazione al completamento totale o parziale delle lavorazioni e dei servizi ivi indicati.

*[Nel caso in cui l'AQ multi-operatore]*

In caso di risoluzione del rapporto con l'altro Operatore economico che ha sottoscritto l'Accordo Quadro o negli altri casi di cessazione di detto rapporto, la Committente - nelle more del procedimento di cui all'art. 124 del Codice – si riserva di affidare le prestazioni di competenza di detto Operatore economico uscente al Contraente, nei limiti dell'importo massimo dell'Accordo Quadro.

### **Articolo 37 “RECESSO”**

Il Committente ai sensi dell'art. 123 del Codice ha il diritto di recedere in qualunque momento da ciascun singolo contratto attuativo emesso e/o dall'Accordo Quadro, secondo le modalità di seguito precisate.

Il Committente recederà dal singolo contratto attuativo e/o dall'Accordo Quadro attraverso comunicazione scritta all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, decorsi i quali il contratto si dovrà ritenere privo di effetti.

Tale comunicazione conterrà l'indicazione del termine entro cui l'Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.

Nel caso suddetto, in relazione alle attività da corrispondere il Committente effettuerà nei confronti dell'Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché il decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice, con esclusivo riferimento all'importo contrattuale di ciascun contratto emesso. Nulla sarà dovuto nei confronti dell'Appaltatore, qualora il valore delle prestazioni ancora da eseguire, sia inferiore al limite del 20% dell'ammontare complessivo del singolo contratto attuativo.

### **Articolo 38 “ESECUZIONE IN DANNO”**

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, ovvero con riferimento agli obblighi in capo al medesimo appaltatore relativi alle aree di cantiere di cui al CSA, le prestazioni oggetto del contratto attuativo emesso, secondo le modalità ed entro i termini previsti nella medesima documentazione contrattuale, il Committente potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente.

L'Appaltatore dovrà garantire l'accesso al Committente o all'impresa dallo stesso designata per le necessarie attività.

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore del Committente.

### **Articolo 39 “RISARCIMENTO DANNI – INDENNIZZI”**

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso al Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione al Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell'appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverrà in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto.

Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti al Committente superino gli importi in compensazione, l'Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.

Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dal Committente e causalmente connessi con l'inadempimento dello stesso Appaltatore.

#### **Articolo 40 “RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE”**

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

#### **Articolo 41 “SPESE E REGIME FISCALE DELL'APPALTO”**

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del presente Accordo Quadro nonché dei relativi attuativi e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilità dei Lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto.

Pertanto, è cura e onere dell'Appaltatore provvedere, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, alla registrazione dello stesso e al versamento dell'imposta dovuta, per effetto degli artt. nn. 5, comma 2 e 21 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, fornendone altresì evidenza alla Committente, mediante trasmissione a mezzo pec all'indirizzo aziendale ... , indicando nell'oggetto della medesima la dicitura “registrazione contratto n ...” entro e non oltre i successivi 10 giorni dall'avvenuto pagamento.

Inoltre, contestualmente all'applicazione delle clausole penali previste all'articolo “TEMPISTICA DELL'APPALTO”, l'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di registro calcolata sul 3% della somma prevista come penalità al netto di quanto già riscosso in sede di registrazione.

In ogni caso, sarà obbligo dell'Appaltatore, entro 30 giorni dall'applicazione della penale da parte della Committente, trasmettere evidenza a quest'ultima

dell'avvenuta denuncia all'Ufficio che ha registrato l'atto nonchè del relativo pagamento dell'imposta di registro dovuta.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore anche di una sola delle suddette prescrizioni, per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura, il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

## **Articolo 42 “INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO”**

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy [art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)], le parti del presente accordo si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) ver-ranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A, da Essediesse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- per Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in te-sta al presente atto, e Data Owner del trattamento è -----.

Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: [dpo@pec.autostrade.it](mailto:dpo@pec.autostrade.it), al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

- Per l'Appaltatore ..... nella persona del/della Sig./Sig.ra .....  
quale Legale Rappresentante Legale della società.
- Per l'Appaltatore ..... nella persona del/della Sig./Sig.ra .....  
quale Legale Rappresentante Legale della società

### **Articolo 43 “PUBBLICITÀ”**

Sono riservati al Committente – nei limiti previsti dalla normativa vigente – i diritti di sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l'Appaltatore costruisca su aree per l'esecuzione degli interventi con assoluto divieto per l'Appaltatore di collocare avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti ovvero di consentirli a terzi.

L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall'esercizio dei diritti e delle facoltà che il Committente si riserva ai sensi del presente articolo.

### **Articolo 44 “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D. LGS. N. 159/2011 SS.MM.II.”**

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza di esecuzione dell'appalto, diano esito positivo, il presente Accordo quadro si risolverà di diritto, salvo quanto previsto all'art. 94, comma 3, D. Lgs. n. 159 del 2011, al pari di tutti i contratti attuativi emessi alla data della risoluzione

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spetterà all'Appaltatore il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei contratti attuativi emessi, fatta salva la compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dalla Committente. Pertanto, le somme dovute per le opere eseguite saranno

temporaneamente trattenute dalla Committente in attesa della liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio.

#### **Articolo 45 “COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991) - VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI”**

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d'azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto.

Parimenti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente l'eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall'art. 182 bis della Legge Fallimentare.

La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto ex art. 1456 c.c.

#### **Articolo 46 “DANNI DA FORZA MAGGIORE”**

Non saranno considerati come danni da forza maggiore quelli subiti da strutture prefabbricate o comunque realizzate fuori opera quando le stesse non risultino ancora solidarizzate e/o definitivamente collocate in opera.

#### **Articolo 47 “COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO”**

La costituzione e il funzionamento del Collegio Consultivo tecnico, laddove previsto dalla normativa di riferimento, sono disciplinati dagli art 215 e ss del Codice ed opera secondo la disciplina e con le modalità fissate dalle medesime disposizioni e dall'Allegato V.2 del Codice.

#### **Articolo 48 “CODICE ETICO; MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO POLICY ANTICORRUZIONE”**

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia: i) Codice Etico (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia S.p.A.); ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); iii) Policy Anticorruzione del Gruppo (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia); iv) Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per l'Italia.

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per Autostrade per l'Italia.

L'accesso ai seguenti documenti: Codice Etico, Codice di Condotta, Policy anticorruzione, Linea Guida Anticorruzione, Modello 231 parte generale e speciale, Policy Integrata dei sistemi di gestione e Procedura Gestione delle segnalazioni, Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per l'Italia potrà avvenire anche attraverso l'inquadramento del seguente QR Code:



#### **Articolo 49 “RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE”**

Le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario secondo le modalità di cui al D.M. n. 20 del 2017 del 02.12.2016. Tali somme saranno corrisposte alla Committente direttamente dall'Appaltatore ovvero potranno essere detratte in compensazione, da parte della Committente, nel primo pagamento utile da effettuarsi in favore dell'Appaltatore.

\* \* \*

Il presente è sottoscritto digitalmente dalle parti come sopra rappresentate attraverso il portale Acquisti HWTP all'interno della specifica sezione della gara di interesse.

Al fine di perfezionare il rapporto contrattuale, il Contraente, previa ricezione della comunicazione contenente le istruzioni di firma e trasmissione, dovrà scaricare dall'apposita sezione del Portale HWTP la proposta contrattuale e procedere secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione.

Firmato digitalmente il presente atto, questo ed i relativi allegati dovranno esser caricati nell'apposita sezione della gara di interesse del Portale HWTP entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi.

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.

.....

(.....)

L'APPALTATORE

.....

(.....)

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le seguenti disposizioni del presente contratto d'appalto:

Articolo Valutazione degli interventi, Articolo Revisione ed aggiornamento del corrispettivo, Articolo Domicilio delle parti e comunicazioni all'Appaltatore, Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Tempistica dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, Articolo Riserve dell'appaltatore, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – nullità assoluta, Articolo Pagamenti, Articolo

Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti agli interventi, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione - Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni a tutela dei lavoratori, Articolo Prevenzione degli infortuni – Piani di sicurezza, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Modifica del contratto durante il periodo di efficacia, Articolo Subappalti - Subcontratti, /Articolo Avvalimento,/ Articolo Danni da forza maggiore, Articolo Collaudo e Garanzie, Articolo Manutenzione, Articolo Proprietà industriale e commerciale-Brevetti, Articolo Manleva, Articolo Impegno di riservatezza, Articolo Pubblicità, Articolo Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa, Articolo Risarcimento danni – indennizzi, Articolo Risoluzione delle controversie – Foro competente, Articolo Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Policy Anticorruzione, Articolo Risoluzione del contratto ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii., Articolo Rimborso spese di pubblicazione.

L'APPALTATORE

.....

(.....)